ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale L 12

dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

48º anno

14 gennaio 2005

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura** 1

Prezzo: 26 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 27/2005 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco ([2]), in particolare gli articoli 6 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale ([3]), in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

(3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ([4]), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(6) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia ([5]), le isole Faerøer ([6]) e la Groenlandia ([7]).

(7) A norma dell'articolo 6 dell'atto di adesione del 2003, gli accordi di pesca conclusi dalla Lettonia e dalla Lituania con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Federazione russa.

([1]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
([2]) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.
([3]) GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.
([4]) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
([5]) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.
([6]) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.
([7]) GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

(8) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.

(9) Nella sua riunione annuale, tenuta nel giugno 2004, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato e misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. Benché la Comunità non faccia parte della IATTC, è necessario dare attuazione a tali misure per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo.

(10) Nella sua riunione annuale del 2004, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2003 la Comunità europea ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock.

(11) Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC.

(12) Nella sua riunione annuale l'ICCAT ha adottato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo — specificando tra l'altro una nuova dimensione minima per il tonno rosso —, restrizioni alla pesca in zone e periodi determinati per proteggere il tonno obeso, misure riguardanti le attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mare Mediterraneo, nonché un programma di campionamento per la stima della dimensione del tonno rosso in gabbia. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2005, in attesa dell'adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori ([1]).

(13) Nella sua riunione annuale del 2004, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione volta a limitare la pesca in determinate zone per proteggere gli habitat di acque profonde vulnerabili. È opportuno che la Comunità attui tale raccomandazione.

([1]) GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).

(14) Come misura temporanea, le catture di aringhe nell'ambito della pesca multispecifica, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 973/2001, sono imputate ai relativi contingenti per le aringhe.

(15) Come misura temporanea, lo sforzo di pesca concernente talune specie di acque profonde dovrebbe essere ridotto in conformità dei pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

(16) L'utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca ([2]), al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri ([3]), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ([4]), al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93, al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo ([5]), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali ([6]), al regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ([7]), al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund ([8]), al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ([9]), al regolamento (CE) n. 1434/98

([2]) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
([3]) GU L 276 del 10.10.1983 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).
([4]) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
([5]) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 32).
([6]) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
([7]) GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16.
([8]) GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).
([9]) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 30).

del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano ([1]), al regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco ([2]), al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ([3]), al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci ([4]), al regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori, ([5]) al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde ([6]) e al regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ([7]).

(17) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2005 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(18) Per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di nasello meridionale e di scampi, è necessario attuare un regime provvisorio di gestione dello sforzo. Per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale l'attuale regime di gestione dello sforzo deve essere adattato.

(19) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate.

(20) Sulla base dei pareri del CIEM, è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca industriale dei cicerelli nella sottozona IV e nella divisione IIIa nord del CIEM.

(21) I pareri scientifici indicano che gli stock di passera del mare del Nord non sono pescati in maniera sostenibile e che i livelli di rigetti in mare sono molto elevati. Secondo i pareri scientifici e i pareri del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, occorre adeguare le opportunità di pesca in termini di sforzo di pesca delle navi che praticano la pesca della passera.

(22) Conformemente al regolamento (CE) n. 423/2004, sono proposte soluzioni alternative per adeguare i limiti di sforzo nella pesca del merluzzo bianco e gestirli coerentemente con i TAC fissati, come sancito dall'articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento.

(23) Nel corso della sua 25ma riunione annuale tenuta dal 15 al 19 settembre 2003, l'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO. Il piano di ricostituzione prevede una riduzione dei TAC fino al 2007, come pure misure aggiuntive per assicurarne l'efficacia. È necessario attuare questo piano nel 2005 in attesa dell'adozione del regolamento del Consiglio che attua le misure pluriennali per la ricostituzione dello stock di ippoglosso nero.

(24) Nella sua 26ma riunione annuale tenuta dal 13 al 17 settembre 2004, la NAFO ha adottato misure di gestione per una serie di stock che non erano soggetti a regolamentazione, ovvero gli stock di razza nella divisione 3LNO, di scorfano nella divisione 3O e di musdea americana nella divisione 3NO. È necessario pertanto dare attuazione a tali misure e di definire una ripartizione tra gli Stati membri.

(25) Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, dovrebbero essere applicati i TAC adottati da quest'ultima per la campagna 2004-2005 e i corrispondenti limiti temporali.

(26) Alla sua XXIII riunione annuale nel 2004, la CCAMLR ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca consolidati da qualsiasi membro CCAMLR. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.

(27) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2005. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

([1]) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.
([2]) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.
([3]) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
([4]) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).
([5]) GU L 137 del 19.5.2001 pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).
([6]) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.
([7]) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4.

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l'anno 2005 e le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IF.

Articolo 2

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); e

b) alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi di paesi terzi») in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri («acque comunitarie»).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «possibilità di pesca»:

i) il totale ammissibile di catture («TAC») o il numero di navi autorizzate a pescare e/o la durata di tali autorizzazioni;

ii) le quote dei TAC disponibili per la Comunità;

iii) i contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;

iv) l'attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui ai punti ii) e iii) sotto forma di contingenti;

v) l'attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

b) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

c) «zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

d) «Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

e) «Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

f) «mare del Nord», la zona comprendente la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak di cui alla lettera c);

g) «Golfo di Riga», la zona delimitata a ovest dalla linea che collega il faro di Ovisi (57° 34.1234′ N, 21° 42.9574′ E) sulla costa occidentale della Lettonia alla punta meridionale di Capo Loode (57° 57.4760′ N, 21° 58.2789′ E) sull'isola di Saaremaa, proseguendo a sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve, a nord-est lungo la costa orientale dell'isola di Saaremaa e a nord dalla linea che va dal punto 58°30.0′ N 23°13.2′ E al punto 58°30.0′ N 23°41′1 E;

h) «Golfo di Cadice», la zona della sottodivisione CIEM IXa a est della longitudine 7°23′48″ O.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale ([1]);

b) zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale ([2]);

c) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale ([3]);

d) zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004.

CAPITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 5

Possibilità di pesca e attribuzioni

1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate nell'allegato I.

2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Faerøer, della Groenlandia, della Norvegia, e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 9, 16 e 17.

3. La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.

4. Le possibilità di pesca per gli stock di melù nelle zone I-XIV (acque comunitarie e acque internazionali) e di aringa nelle zone I e II (acque comunitarie e acque internazionali) possono essere aumentate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

Articolo 6

Disposizioni speciali e attribuzione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 7

Flessibilità dei contingenti

Per i 2005 i seguenti stock sono fissati nell'allegato I del presente regolamento:

a) gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici;

([1]) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 13).

([2]) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

([3]) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

b) gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

c) gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie

1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:

a) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b) quando le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita, oppure

c) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco, oppure

d) per le aringhe quando le catture sono conformi alle misure di cui al punto 12 dell'allegato III; oppure

e) per gli sgombri, quando le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise a bordo o al momento dello sbarco; oppure;

f) quando le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche eseguite in virtù del regolamento (CE) n. 850/98 o del regolamento (CE) n. 88/98.

2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettere (c), (e) e (f).

3. In deroga al paragrafo 1, quando uno Stato membro ha esaurito le possibilità di pesca all'aringa nelle sottozone II (acque CE), III e IV e nella sottodivisione VIId, alle navi che battono bandiera di uno degli Stati membri, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.

4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98 e gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 88/98.

Articolo 9

Limiti di accesso

Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia.

Articolo 10

Condizioni speciali relative agli sbarchi di catture non sottoposte a cernita delle sottozone IIa (acque CE), III, IV e VIId

Le misure di cui all'allegato II si applicano allo sbarco di catture non sottoposte a cernita delle sottozone IIa (acque CE), III, IV e VIId.

Articolo 11

Altre misure tecniche e di controllo

Le misure tecniche di cui all'allegato III si applicano nel 2005 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001.

Dettagliate modalità di applicazione del punto 10 dell'allegato III possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 12

Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

1. Nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2005, per la gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nella Manica orientale, nello Skagerrak, a ovest della Scozia e nel mare d'Irlanda si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui ai punti da 1 a 5, al punto 6, lettere a), c), d) e e) e ai punti da 7 a 22 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ([1]).

2. Nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2005, per la gestione degli stock di merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all'allegato IVbis.

3. A decorrere dal 1° febbraio 2005, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate di cui all'allegato IVter si applicano alla gestione delle attività di pesca nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica.

4. A decorrere dal 1° febbraio 2005 le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all'allegato IV quater, si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella Manica occidentale.

5. Le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all'allegato V, si applicano alla gestione degli stock di cicerelli nello Skagerrak e nel Mare del Nord.

6. La Commissione fisserà lo sforzo di pesca definitivo per gli stock di cicerelli nel 2005 nelle zone IIa, IIIa, IV sulla base delle norme di cui al punto 6 dell'allegato V.

7. Tutte le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui ai punti 4 rispettivamente degli allegati IVbis, IVter e IVquater e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui ai punti 2 rispettivamente degli allegati IVbis, IVter e IVquater devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

8. Ciascuno Stato membro garantisce che, per il 2005, i livelli misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superi il 90 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle sue navi nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, fatta eccezione per la specie argentina.

CAPITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 13

Autorizzazione

Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Articolo 14

Restrizioni geografiche

Le attività di pesca delle navi battenti bandiera:

a) della Norvegia, o registrate nelle Isole Faerøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat e nell'oceano Atlantico a nord di 43°00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;

b) di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

Articolo 15

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.

([1]) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).

CAPITOLO IV

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 16

Licenze e condizioni associate

1. Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.

Tuttavia, il primo comma non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,

b) navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro,

c) navi battenti bandiera svedese secondo la prassi abituale.

2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati con le modalità di cui alla parte I dell'allegato VI. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.

Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato VI, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato VI.

3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

Articolo 17

Isole Færøer

Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Færøer.

CAPITOLO V

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 18

Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca

1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.

2. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Tuttavia, le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

3. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2004 possono continuare le loro operazioni dal 1° gennaio 2005, fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

Articolo 19

Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale

La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

a) nome della nave;

b) numero di registrazione;

c) lettere e cifre esterne di identificazione,

d) porto di registrazione;

e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

g) potenza del motore;

h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

i) metodo di pesca previsto;

j) zona di pesca prevista;

k) specie di pesci che si intendono catturare;

l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

Articolo 20

Numero di licenze

Il numero di licenze e le condizioni particolari a esse associate sono fissati nell'allegato VI, parte II.

Articolo 21

Annullamento e ritiro

1. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 22

Mancato rispetto delle norme pertinenti

1. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

Articolo 23

Obblighi del detentore della licenza

1. Le navi dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo, nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e (CEE) n. 1381/87.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato VII, parte I.

3. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VIII, secondo le disposizioni previste in detto allegato.

Articolo 24

Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento francese della Guiana

1. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, presenta alle autorità francesi una dichiarazione nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. Tale autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all'allegato VI, parte III. Il comandante è responsabile dell'accuratezza della dichiarazione. Le autorità francesi prendono tutti i provvedimenti appropriati per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

3. Le navi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nell'allegato VII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata.

4. Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative a una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

SEZIONE 1

Partecipazione comunitaria

Articolo 25

Elenco delle navi

1. Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nuova nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell'elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 comprende in particolare le seguenti informazioni:

a) il numero interno della nave, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria ([1]);

b) l'indicativo internazionale di chiamata;

c) il noleggiatore della nave, se del caso;

d) il tipo di nave.

4. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

c) Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

d) nome della nave;

e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

f) porto di origine della nave dopo il trasferimento;

g) nome dell'armatore o del noleggiatore;

h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

j) sottozone in cui la nave intende operare.

([1]) GU L 5 del 9.1.2004, pagg. 25.

SEZIONE 2

Misure tecniche

Articolo 26

Dimensione delle maglie delle reti

1. È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell'allegato IX. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (*Illex illecebrosus*). Per la pesca diretta delle razze (*Rajidae*), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

2. Le navi che pescano i gamberelli boreali (*Pandalus borealis*) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

Articolo 27

Attacco di dispositivi alle reti

1. È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

2. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

3. Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell'allegato X.

4. Le navi che pescano i gamberelli boreali (*Pandalus borealis*) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberelli nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, come indicato nell'appendice 4 dell'allegato III.

Articolo 28

Catture accessorie

1. I comandanti delle navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata.

2. Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato ID per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione NAFO in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie o sia stato utilizzato pienamente un contingente «altri», le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato ID non devono superare rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.

3. Se nel corso di un'operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie supera i suddetti limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore.

4. Le navi che pescano i gamberelli boreali (*Pandalus borealis*), nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell'allegato ID superi, in una delle cale, il 5 % del peso nella divisione 3M e il 2,5 % nella divisione 3L, devono spostarsi immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

5. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

Articolo 29

Taglia minima dei pesci

I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XI, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato XI, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

SEZIONE 3

Misure di controllo

Articolo 30

Etichettatura del prodotto e stivaggio separato

1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.

2. La marcatura delle mazzancolle catturate nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO devono indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.

3. Le catture di una stessa specie devono essere stivate in modo da essere chiaramente distinte dalle catture di altre speci. Tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa.

Le catture possono essere collocate in una o più parti della stiva, ma devono essere stivate in modo tale da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie, utilizzando plastica, compensato reti o altro materiale.

Articolo 31

Registro di produzione e piano di stivaggio

1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XII del presente regolamento.

2. Entro il giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri notificano alla Commissione su supporto informatico i quantitativi di stock di cui all'allegato XIII sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

3. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell'allegato ID:

a) un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per speci;

b) un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse speci nella stiva e i quantitativi di tali speci presenti a bordo espressi in peso per prodotto (in chilogrammi).

4. Il registro di produzione e piano di stivaggio di cui al paragrafo 3 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.

5. I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

Articolo 32

Reti

Durante la pesca selettiva di una o più delle speci elencate nell'allegato IX, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 26. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero:

a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico;

b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

Articolo 33

Trasbordi

Le navi comunitarie non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.

Articolo 34

Controllo dello sforzo di pesca

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi di cui all'articolo 25 sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie della zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2005 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l'altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e i giorni di pesca previsti all'interno della zona di regolamentazione NAFO.

Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, delle attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone.

Detto piano indica lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per le varie specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, nella quale vanno indicati il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

SEZIONE 4

Disposizioni speciali per la pesca del gamberello boreale

Articolo 35

Pesca del gamberello boreale

Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta.

SEZIONE 5

Disposizioni speciali per ilpiano di ricostituzione dell'ippoglosso nero

Articolo 36

Divieto di pesca dell'ippoglosso nero

Alle navi comunitarie è fatto divieto di pescare l'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO oltre che tenere a bordo, trasbordare o scaricare tale specie catturata nelle zone in questione se non hanno a bordo il permesso di pesca speciale rilasciato dal loro Stato membro di bandiera.

Articolo 37

Elenco delle navi

1. Gli Stati membri garantiscono che le navi alle quali deve essere rilasciato il permesso di pesca speciale di cui all'articolo 36 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione internazionale, quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. Gli Stati membri rilasciano il permesso di pesca speciale soltanto se la nave figura nello schedario NAFO della flotta.

2. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, l'elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le successive modifiche.

3. Le modifiche dell'elenco di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell'ingresso nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO delle navi recentemente inserite nell'elenco. La Commissione trasmette sollecitamente le modifiche al segretariato della NAFO.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assegnare il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alla ripartizione delle quote alla Commissione entro 15 giorni dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 38

Relazioni

1. I comandanti delle navi di cui all'articolo 37, paragrafo 2 comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera:

a) i quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascun ingresso della nave nelle zone in questione.

b) Catture settimanali di ippoglosso nero. Tali informazioni sono comunicate per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all'entrata nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO nella settimana precedente che si è conclusa la domenica alle ore 24.

c) I quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e devono comprendere il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate nella zona in questione.

d) i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo.

2. Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri le trasmettono alla Commissione.

3. Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero comunicate in conformità del paragrafo 2, abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui al punto 1, lettera b).

Articolo 39

Porti designati

1. È vietato sbarcare qualsiasi quantitativo di ippoglosso nero in un luogo che non sia uno dei porti a tal fine designati dalle parti contraenti della NAFO. È proibito altresì lo sbarco di ippoglosso nero in porti di paesi che non sono parti contraenti.

2. Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e stabiliscono le relative procedure d'ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco.

3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e, entro i 15 giorni successivi, le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

4. La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri un elenco dei porti designati, di cui al paragrafo 2, come pure dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.

Articolo 40

Ispezioni nei porti

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare catture di ippoglosso nero realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO della NAFO siano sottoposte a un'ispezione in porto in conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO.

2. Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori.

3. Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione.

4. Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all'ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione.

Articolo 41

Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti

Gli Stati membri assicurano che lo sbarco e il trasbordo di ippoglosso nero fatto dalle navi di paesi che non sono parti contraenti della NAFO ma che hanno svolto attività di pesca nella sua zona di regolamentazione siano vietati.

Articolo 42

Follow up delle attività di pesca

Entro il 31 dicembre 2005, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione delle misure di cui agli articoli da 36 a 41, incluso il numero totale di giorni di pesca.

SEZIONE 6

Disposizioni speciali per la pesca dello scorfano

Articolo 43

Pesca dello scorfano

1. Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO, notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata, i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana di lunedì.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (mezzogiorno) di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica dovrà avvenire una volta alla settimana.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA CCAMLR

SEZIONE 1

Restrizioni e informazioni relative alle navi

Articolo 44

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XIV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali, si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XV nelle sottozone in esso indicate.

Articolo 45

Informazioni relative alle navi autorizzatea pescare nella zona della CCAMLR

1. Oltre alle informazioni relative alle navi autorizzate di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri, a decorrere dal 1° agosto 2005, comunicano alla Commissione anche le seguenti informazioni in relazione alle navi di cui trattasi:

a) Numero IMO (se assegnato);

b) precedente bandiera (se del caso);

c) indicativo internazionale di chiamata;

d) nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori della nave ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti;

e) tipo di nave;

f) luogo e data di costruzione;

g) lunghezza;

h) fotografia a colori della nave consistente di:

   i) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

   ii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di babordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

   iii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm della poppa presa direttamente da poppa;

i) le misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione delle apparecchiature per il controllo via satellite montate a bordo.

2. A decorrere dal 1° agosto 2005, gli Stati membri, nella misura del possibile, comunicano inoltre alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:

a) nome e indirizzo dell'operatore, se differente dall'armatore;

b) nome e nazionalità del capitano e, se del caso, del capopesca;

c) metodo o metodi di pesca;

d) larghezza (m);

e) stazza lorda (t);

f) sistema di comunicazione utilizzato dalla nave e relativi numeri (numeri INMARSAT A, B e C);

g) equipaggio normalmente presente a bordo;

h) potenza del motore o dei motori principali (kW);

i) capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m^3);

j) qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad es., classificazione del ghiaccio).

SEZIONE 2

Pesca sperimentale

Articolo 46

Partecipazione alla pesca sperimentale

1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell'articolo 7 del regolamento

(CE) n. 601/2004, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nella sottozona 88.1 della FAO e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale e 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

2. Nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b), le attività di pesca sono consentite a una sola nave per volta.

3. Per quanto riguarda la sottozona 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (SSRU) sono indicati nell'allegato XV. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca sarà proibita a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 47

Sistemi di notifica

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 46 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:

a) il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con l'eccezione che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e lo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dopo il termine di ciascun periodo perché siano immediatamente trasmessi alla CCAMLR. Nella sottozona 88.1 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.42, le comunicazioni saranno effettuate dalle piccole unità di ricerca.

b) il sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004;

c) la dichiarazione del numero e peso totale degli esemplari di *Dissostichus eleginoides* e *Dissostichus mawsoni* rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

Articolo 48

Disposizioni speciali

1. Le attività di pesca sperimentale di cui all'articolo 46 devono svolgersi in conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [1] per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Oltre alle misure citate:

a) il rigetto in mare delle frattaglie è vietato nelle attività di pesca in questione;

b) le navi partecipanti alla pesca sperimentale nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 e conformi ai protocolli della CCAMLR (A, B o C) sul peso dei palangari sono dispensate dall'obbligo di calare i palangari durante le ore notturne; tuttavia, le navi che catturino in totale tre (3) uccelli marini sono immediatamente riassoggettate al divieto di pesca diurna, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004;

c) le navi che praticano la pesca sperimentale nella sottozona 88.1 e nelle divisioni 58.4.3a), e 58.4.3b) e che catturino in totale tre (3) uccelli marini, cessano immediatamente le attività di pesca e non possono praticare la pesca al di fuori della normale campagna di pesca per il periodo restante della campagna 2004/2005.

2. Le navi che praticano la pesca sperimentale nella sottozona 88.1 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:

a) le navi hanno il divieto di scaricare in mare:

   i) olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi);

   ii) immondizie;

   iii) residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm;

   iv) pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d'uovo);

   v) acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi; oppure

   vi) ceneri di incenerimento;

b) nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nella sottozona 88.1 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nella stessa sottozona;

c) la pesca di *Dissostichus* spp. nella sottozona 88.1 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

[1] GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1.

Articolo 49

Definizione di cala

1. Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.

2. Per essere designate come cale di ricerca:

a) ciascuna cala deve essere separata di almeno 5 miglia nautiche da un'altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;

b) ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;

c) per ciascuna cala di palangaro, il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all'inizio del recupero dei medesimi.

Articolo 50

Piani di ricerca

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise la sottozona FAO 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di ricerca deve essere attuato con le modalità seguenti:

a) al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 49, paragrafo 2;

b) le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 49, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca;

c) una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie» che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale;

d) una volta concluse le 20 cale di ricerca della terza serie, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU;

e) nelle SSRU A, B, C, E e G nella sottozona 88.1, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km^2, non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU.

Articolo 51

Piani di raccolta dei dati

1. Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 46 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise la sottozona 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2 della FAO. Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati:

a) posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro;

b) i tempi di innesco, di immersione e di salpamento;

c) il numero e specie di pesci persi in superficie;

d) il numero di ami innescati;

e) il tipo di esca;

f) il tasso di adescamento (in percentuale);

g) il tipo di amo; e

h) condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala.

2. Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.

Articolo 52

Programma di marcatura

Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all'articolo 46 attua un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

a) per quanto riguarda il *Dissostichus* spp. deve essere marchiato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo per tutta la durata della campagna, conformemente al protocollo di marcatura della CCAMLR. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato.

b) il programma deve indirizzarsi agli esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura che prevedono un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura e essere liberati in una zona geografica più ampia possibile;

c) tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marchiato venga nuovamente catturato;

d) tutti gli esemplari marchiati che vengono ricatturati (ad esempio, un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche quando sono stati in libertà soltanto per un periodo breve;

e) tutti gli esemplari marchiati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta, se possibile, una fotografia digitale, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marchiatura;

f) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dal termine delle attività di pesca della nave;

g) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR.

Articolo 53

Osservatori scientifici

Ogni nave che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 46 ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Sorveglianza scientifica

1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

2. gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

a) rispondano ai requisiti di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ([1]), oppure

b) siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

([1]) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

Articolo 55

Trasmissione dei dati

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione su supporto informatico utilizzando i codici indicati in ciascuna tabella degli stock.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1° gennaio 2005, l'articolo 44 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VEERMAN

ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 9 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune	*Codice alfa a 3 lettere*	*Nome scientifico*
Tonno bianco	ALB	*Thunnus alalunga*
Berici	ALF	*Beryx* spp.
Passera canadese	PLA	*Hippoglossoides platessoides*
Acciuga	ANE	*Engraulis encrasicolus*
Rana pescatrice	ANF	*Lophiidae*
Pesce del ghiaccio	ANI	*Champsocephalus gunnari*
Austromerluzzo	TOP	*Dissostichus eleginoides*
Lupo di mare	CAT	*Anarhichas lupus*
Ippoglosso atlantico	HAL	*Hippoglossus hippoglossus*
Salmone atlantico	SAL	*Salmo salar*
Squalo elefante	BSK	*Cetorhinus maximus*
Tonno obeso	BET	*Thunnus obesus*
Deania	DCA	*Deania calcea*
Pesce sciabola nero	BSF	*Aphanopus carbo*
Pesce del ghiaccio	SSI	*Chaenocephalus aceratus*
Molva azzurra	BLI	*Molva dypterigia*
Marlin azzurro	BUM	*Makaira nigricans*
Melù	WHB	*Micromesistius poutassou*
Tonno rosso	BFT	*Thunnus thynnus*
Merluzzo bianco	COD	*Gadus morhua*
Sogliola	SOL	*Solea solea*
Granchio di mare	PAI	*Paralomis* spp.
Limanda	DAB	*Limanda limanda*
Pleuronettiformi	FLX	*Pleuronectiformes*
Passera pianuzza	FLX	*Platichthys flesus*
Musdee	FOX	*Phycis* spp.
Argentina	ARU	*Argentina silus*
Ippoglosso nero	GHL	*Reinhardtius hippoglossoides*

Nome comune	*Codice alfa a 3 lettere*	*Nome scientifico*
Granatiere	GRV	*Macrourus* spp.
Pesce diavolo maggiore	ETR	*Etmopterus princeps*
Nototena	NOS	*Lepidonotothen squamifrons*
Eglefino	HAD	*Melanogrammus aeglefinus*
Nasello	HKE	*Merluccius merluccius*
Aringa	HER	*Clupea harengus*
Sugarello	JAX	*Trachurus* spp.
Nototena	NOG	*Gobionotothen gibberifrons*
Zigrino	SCK	*Dalatias licha*
Krill antartico	KRI	*Euphausia superba*
Pesce lanterna	LAC	*Lampanyctus achirus*
Sagrì	GUQ	*Centrophorus squamosus*
Sogliola limanda	LEM	*Microstomus kitt*
Molva	LIN	*Molva molva*
Sgombro	MAC	*Scomber scombrus*
Nototena	NOR	*Notothenia rossii*
Lepidorombi	LEZ	*Lepidorhombus* spp.
Gamberello boreale	PRA	*Pandalus borealis*
Scampo	NEP	*Nephrops norvegicus*
Busbana norvegese	NOP	*Trisopterus esmarki*
Pesce specchio atlantico	ORY	*Hoplostethus atlanticus*
Mazzancolle	PEN	*Penaeus* spp.
Passera di mare	PLE	*Pleuronectes platessa*
Merluzzo artico	POC	*Boreogadus saida*
Merluzzo giallo	POL	*Pollachius pollachius*
Smeriglio	POR	*Lamna nasus*
Pailona	CYO	*Centroscymnus coelolepis*
Scorfano di Norvegia	RED	*Sebastes* spp.
Occhialone	SBR	*Pagellus bogaraveo*
Granatiere	RHG	*Macrourus berglax*
Granatiere	RNG	*Coryphaenoides rupestris*
Merluzzo carbonaro	POK	*Pollachius virens*
Cicerelli	SAN	*Ammodytidae*
Totano	SQI	*Illex illecebrosus*
Razze	SRX-RAJ	*Rajidae*
Pesce diavolo minore	ETP	*Etmopterus pusillus*

Nome comune	*Codice alfa a 3 lettere*	*Nome scientifico*
Grancevole artiche	PCR	*Chionoecetes* spp.
Pesce del ghiaccio	SGI	*Pseudochaenichthys georgianus*
Molva occhiona	SLI	*Molva macrophthalmus*
Spratto	SPR	*Sprattus sprattus*
Spinarolo	DGS	*Squalus acanthias*
Pesce spada	SWO	*Xiphias gladius*
Canesca	GAG	*Galeorhinus galeus*
Rombo chiodato	TUR	*Psetta maxima*
Brosmio	USK	*Brosme brosme*
Pesce del ghiaccio	LIC	*Channichthys rhinoceratus*
Sagrì nero	ETX	*Etmopterus spinax*
Musdea americana	HKW	*Urophycis tenuis*
Marlin bianco	WHM	*Tetrapturus alba*
Merlano	WHG	*Merlangius merlangus*
Passera lingua di cane	WIT	*Glyptocephalus cynoglossus*
Tonno albacora	YFT	*Thunnus albacares*
Limanda	YEL	*Limanda ferruginea*

ALLEGATO IA

MAR BALTICO

Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera di mare e il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 25-32, sono adottati nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC).

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona**: Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	52 471	
Svezia	11 529	
CE	64 000	
TAC	64 000	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona**: Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	6 448	
Germania	25 380	
Finlandia	3	
Polonia	5 985	
Svezia	8 184	
CE	46 000	
TAC	46 000	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona**: Sottodivisioni 25-29 (eccetto Golfo di Riga) e 32 HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	2 588	
Germania	686	
Estonia	13 218	
Finlandia	25 801	
Lettonia	3 262	
Lituania	3 405 ([1])	
Polonia	27 862 ([2])	
Svezia	39 350	
CE	116 172 ([3])	
TAC	130 000	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 30 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

([2]) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 1 450 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

([3]) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 1 480 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona**: Golfo di Riga HER/03D.RG
Estonia	16 972 (1)	
Lettonia	20 452	
CE	37 424 (1)	
TAC	38 000	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 576 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona**: Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	8 959	
Germania	3 564	
Estonia	873	
Finlandia	686	
Lettonia	3 331	
Lituania	2 189 (1)	
Polonia	10 203 (2)	
Svezia	9 077	
CE	38 882 (3)	
TAC	N/A	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 6 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.
(2) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 112 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.
(3) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 118 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona**: Sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie) COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	10 781	
Germania	5 271	
Estonia	239	
Finlandia	212	
Lettonia	892	
Lituania	579	
Polonia	2 885	
Svezia	3 841	
CE	24 700	
TAC	24 700	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona**: III bcd (acque CE) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	2 697	
Germania	300	
Svezia	203	
Polonia	565	
CE	3 766	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Salmone atlantico *Salmo salar*		**Zona**: IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32 SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca	93 512 (1)	
Germania	10 404 (1)	
Estonia	9 504 (1)	
Finlandia	116 603 (1)	
Lettonia	59 478 (1)	
Lituania	6 992 (1)	
Polonia	28 368 (1)	
Svezia	126 400 (1)	
CE	451 260 (1)	
TAC	460 000 (1)	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Numero di esemplari.

Specie: Salmone atlantico *Salmo salar*		**Zona**: Sottodivisione 32 SAL/3D32.
Estonia	1 581 (1)	
Finlandia	13 838 (1)	
CE	15 419 (1)	
TAC	17 000 (1)	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Numero di esemplari.

Specie: Spratto *Sprattus sprattus*	**Zona**: III bcd (acque CE) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca	48 785	
Germania	30 907	
Estonia	56 650	
Finlandia	25 538	
Lettonia	68 420	
Lituania	24 750	
Polonia	141 275 ([1])	
Svezia	94 311	
CE	490 636 ([1])	
TAC	550 000	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 3 924 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.

ALLEGATO I B

SKAGERRAK, KATTEGAT, MARE DEL NORD E ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI,

Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque CE) e Guiana francese

Specie: Cicerelli *Ammodytidae*		**Zona**: IV (acque norvegesi) SAN/04-N.
Danimarca	9 500	
Regno Unito	500	
CE	10 000	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Cicerelli *Ammodytidae*		**Zona**: IIa ([1]), IIIa, IV ([1]) SAN/2A3A4.
Danimarca	618 767	
Regno Unito	13 525	
Tutti gli Stati membri	23 668 ([2])	
CE	655 960	
Norvegia	5 000 ([3])	
TAC	660 960	TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.
([2]) Eccetto Danimarca e Regno Unito.
([3]) Da prelevare nel mare del Nord.

Specie: Argentina atlantica *Argentina silus*		**Zona**: I, II (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania	31	
Francia	10	
Paesi Bassi	25	
Regno Unito	50	
CE	116	

Specie: Argentina atlantica *Argentina silus*		**Zona**: III, IV (Acque comunitarie e acque internazionali)
Danimarca	1 180	
Germania	12	
Francia	8	
Irlanda	8	
Paesi Bassi	55	
Svezia	46	
Regno Unito	21	
CE	1 331	

Specie: Argentina atlantica *Argentina silus*		**Zona**: V, VI, VII (Acque comunitarie e acque internazionali)
Germania	405	
Francia	9	
Irlanda	375	
Paesi Bassi	4 225	
Regno Unito	297	
CE	5 310	
TAC	5 310	

Specie: Brosmio *Brosme brosme*		**Zona**: Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII USK/2A47-C
CE	Non pertinente (1)	
Norvegia	4 000 (2) (3)	
TAC	Non pertinente	

(1) Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.
(2) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone Vb,VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie nelle sottozone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.
(3) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 800 t per la molva e 4 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.

Specie: Brosmio *Brosme brosme*		**Zona**: IV (acque norvegesi) USK/04-N.
Belgio	1	
Danimarca	191	
Germania	1	
Francia	1	
Paesi Bassi	1	
Regno Unito	5	
CE	200	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Squalo elefante *Cetorhinus maximus*		**Zona**: Acque comunitarie, zone IV, VI e VII BSK/467.
CE	0	
TAC	0	

Specie: Aringa (1) *Clupea harengus*		**Zona**: IIIa HER/03A.
Danimarca	40 104	
Germania	642	
Svezia	41 950	
CE	82 696	
Isole Færøer	500 (2)	
TAC	96 000	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.
(2) Da prelevare nello Skagerrak.

Specie: Aringa ([1]) *Clupea harengus*	**Zona**: IV a nord di 53°30′N HER/4AB.

Danimarca	95 211
Germania	57 215
Francia	20 548
Paesi Bassi	56 745
Svezia	5 443
Regno Unito	70 395
CE	305 557
Norvegia	50 000 ([2])
TAC	535 000

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Sbarcato in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb (zone HER/04A. e HER/04B.).
([2]) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-)
CE	50 000

Specie: Aringa *Clupea harengus*	**Zona**: Acque norvegesi a sud di 62°00′N HER/04-N.

Svezia	1 102 ([1])
CE	1 102
TAC	Non pertinente

([1]) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie: Aringa ([1]) *Clupea harengus*	**Zona**: IIIa HER/03A-BC

Danimarca	20 642
Germania	184
Svezia	3 324
CE	24 150
TAC	24 150

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.

Specie: Aringa ([1]) *Clupea harengus*		**Zona**: IIa (acque CE), IV, VIId HER/2A47DX
Belgio	248	
Danimarca	47 865	
Germania	248	
Francia	248	
Paesi Bassi	248	
Svezia	234	
Regno Unito	909	
CE	50 000	
TAC	50 000	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.

Specie: Aringa ([1]) *Clupea harengus*		**Zona**: IVc ([2]), VIId HER/4CXB7D
Belgio	9 684 ([3])	
Danimarca	1 882 ([3])	
Germania	1 131 ([3])	
Francia	19 341 ([3])	
Paesi Bassi	34 704 ([3])	
Regno Unito	7 551 ([3])	
CE	74 293	
TAC	535 000	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.
([2]) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51°56′N, 1°19.1′E) corre verso sud fino alla latitudine 51°33′N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
([3]) È possibile trasferire alla divisione CIEM IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona**: Vb, VIaN ([1]) (acque comunitarie), VIb HER/5B6ANB
Germania	3 291	
Francia	623	
Irlanda	4 447	
Paesi Bassi	3 291	
Regno Unito	17 788	
CE	29 440	
Isole Færøer	660 ([2])	
TAC	30 100	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VIa, a nord di 56°00′N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07°00′O e a nord di 55°00′N, escluso lo stock di Clyde.
([2]) Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione VIa a nord di 56° 30′N.

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona**: VIaS ([1]), VIIbc HER/6AS7BC
Irlanda	12 727	
Paesi Bassi	1 273	
CE	14 000	
TAC	14 000	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Si tratta della popolazione di aringhe nella divisione CIEM VIa, a sud di 56°00′N e a ovest di 07°00′O.

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona**: VIa Clyde ([1]) HER/06ACL.
Regno Unito	1 000	
CE	1 000	
TAC	1 000	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona**: VIIa ([1]) HER/07A/MM
Irlanda	1 250	
Regno Unito	3 550	
CE	4 800	
TAC	4 800	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Dalla divisione CIEM VIIa è sottratta la zona aggiunta alla zona ICES VIIg,h,j,k, delimitata:
- a nord da 52°30′ latitudine nord,
- a sud da 52°00′ latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona**: VIIe,f HER/7EF.
Francia	500	
Regno Unito	500	
CE	1 000	
TAC	1 000	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona**: VIIg,h,j,k ([1]) HER/7G-K.
Germania	144	
Francia	802	
Irlanda	11 236	
Paesi Bassi	802	
Regno Unito	16	
CE	13 000	
TAC	13 000	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) La divisione CIEM VIIg,h,j,k aumentata della zona delimitata:
— a nord da 52°30′ latitudine nord,
— a sud da 52°00′ latitudine nord,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie: Acciuga *Engraulis encrasicolus*		**Zona**: VIII ANE/08.
Spagna	27 000	
Francia	3 000	
CE	30 000	
TAC	30 000	TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Acciuga *Engraulis encrasicolus*		**Zona**: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) ANE/9/3411
Spagna	3 826	
Portogallo	4 174	
CE	8 000	
TAC	8 000	TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona**: Skagerrak COD/03AN.
Belgio	10	
Danimarca	3 119	
Germania	78	
Paesi Bassi	20	
Svezia	546	
CE	3 773	
TAC	3 900	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona**: Kattegat COD/03AS.
Danimarca	617	
Germania	13	
Svezia	370	
CE	1 000	
TAC	1 000	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona**: IIa (acque CE), IV COD/2AC4.
Belgio	807	
Danimarca	4 635	
Germania	2 939	
Francia	997	
Paesi Bassi	2 619	
Svezia	31	
Regno Unito	10 631	
CE	22 659	
Norvegia	4 641 ([1])	
TAC	27 300	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi (COD/*04N-)
CE	19 694

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona**: Acque norvegesi a sud di 62°00′N COD/04-N.
Svezia	411	
CE	411	
TAC	Non pertinente	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona**: Vb (acque CE), VI, XII e XIV COD/561214
Belgio	1	
Germania	11	
Francia	114	
Irlanda	162	
Regno Unito	433	
CE	721	
TAC	721	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Vb (zona CE), VIa (COD/*5BC6A)
Belgio	1
Germania	10
Francia	110
Irlanda	156
Regno Unito	415
CE	692

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona**: VIIa COD/07A.
Belgio	29	
Francia	79	
Irlanda	1 416	
Paesi Bassi	7	
Regno Unito	619	
CE	2 150	
TAC	2 150	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona**: VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) COD/7X7A34
Belgio	266	
Francia	4 554	
Irlanda	849	
Paesi Bassi	38	
Regno Unito	493	
CE	6 200	
TAC	6 200	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) LEZ/2AC4-C
Belgio	5	
Danimarca	4	
Germania	4	
Francia	28	
Paesi Bassi	22	
Regno Unito	1 677	
CE	1 740	
TAC	1 740	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		**Zona**: Vb (acque CE), VI, XII e XIV LEZ/561214
Spagna	327	
Francia	1 277	
Irlanda	373	
Regno Unito	903	
CE	2 880	
TAC	2 880	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		**Zona**: VII LEZ/07.
Belgio	520	
Spagna	5 779	
Francia	7 013	
Irlanda	3 189	
Regno Unito	2 762	
CE	19 263	
TAC	19 263	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		**Zona**: VIIIabde LEZ/8ABDE.
Spagna	1 238	
Francia	999	
CE	2 237	
TAC	2 237	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		**Zona**: VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE) LEZ/8C3411
Spagna	1 233	
Francia	62	
Portogallo	41	
CE	1 336	
TAC	1 336	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Limanda e passera pianuzza *Limanda limanda* e *Platichthys flesus*		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) D/F/2AC4-C
Belgio	491	
Danimarca	1 844	
Germania	2 766	
Francia	192	
Paesi Bassi	11 151	
Svezia	6	
Regno Unito	1 550	
CE	18 000	
TAC	18 000	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) ANF/2AC4-C
Belgio	365	
Danimarca	804	
Germania	393	
Francia	75	
Paesi Bassi	276	
Svezia	9	
Regno Unito	8 392	
CE	10 314	
TAC	10 314	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*		**Zona**: IV (acque norvegesi) ANF/04-N.
Belgio	54	
Danimarca	1 381	
Germania	22	
Paesi Bassi	20	
Regno Unito	323	
CE	1 800	
TAC	Non pertinente	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*		**Zona**: Vb (acque CE), VI, XII e XIV ANF/561214
Belgio	168	
Germania	192	
Spagna	180	
Francia	2 073	
Irlanda	469	
Paesi Bassi	162	
Regno Unito	1 442	
CE	4 686	
TAC	4 686	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*		**Zona**: VII ANF/07.
Belgio	2 318	
Germania	258	
Spagna	921	
Francia	14 874	
Irlanda	1 901	
Paesi Bassi	300	
Regno Unito	4 510	
CE	25 082	
TAC	25 082	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*		**Zona**: VIIIa,b,d,e ANF/8ABDE.
Spagna	932	
Francia	5 188	
CE	6 120	
TAC	6 120	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rana pescatrice *Lophiidae*		**Zona**: VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE) ANF/8C3411
Spagna	1 629	
Francia	2	
Portogallo	324	
CE	1 955	
TAC	1 955	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		**Zona**: IIIa, IIIbcd (acque CE) HAD/3A/BCD
Belgio	18	
Danimarca	3 036	
Germania	193	
Paesi Bassi	4	
Svezia	359	
CE	3 610 ([1])	
TAC	4 018	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Tranne un quantitativo stimato di 239 t di catture accessorie industriali.

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		**Zona**: IIa (acque CE), IV HAD/2AC4.
Belgio	544	
Danimarca	3 742	
Germania	2 381	
Francia	4 150	
Paesi Bassi	408	
Svezia	264	
Regno Unito	39 832	
CE	51 321 ([1])	
Norvegia	14 679	
TAC	66 000	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Tranne un quantitativo stimato di 578 t di catture accessorie industriali.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi (HAD/*04N-)
CE	38 175

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		**Zona**: Acque norvegesi a sud di 62°00′N HAD/04-N.
Svezia	761	
CE	761	
TAC	Non pertinente	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		**Zona**: VIb, XII, XIV HAD/6B1214
Belgio	2	
Germania	2	
Francia	77	
Irlanda	55	
Regno Unito	566	
CE	702	
TAC	702	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		**Zona**: Vb, VIa (acque CE), HAD/5BC6A.
Belgio	17	
Germania	20	
Francia	838	
Irlanda	598	
Regno Unito	6 127	
CE	7 600	
TAC	7 600	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		**Zona**: VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) HAD/7/3411
Belgio	128	
Francia	7 680	
Irlanda	2 560	
Regno Unito	1 152	
CE	11 520	
TAC	11 520	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle divisioni non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIa (HAD/*07A.)
Belgio	24
Francia	109
Irlanda	649
Regno Unito	718
CE	1 500

Nelle comunicazioni alla Commissione relativamente al consumo dei contingenti, gli Stati membri devono specificare le quantità catturate in VIIa. Gli sbarchi di eglefino catturato nella divisione VIIa non sono autorizzati quando il loro totale supera 1 500 t.

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*		**Zona**: IIIa WHG/03A.	
Danimarca	651		
Paesi Bassi	2		
Svezia	70		
CE	723 ([1])		
TAC	1 500		TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Tranne un quantitativo stimato di 750 t di catture accessorie industriali.

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*		**Zona**: IIa (acque CE), IV WHG/2AC4.	
Belgio	605		
Danimarca	2 618		
Germania	681		
Francia	3 935		
Paesi Bassi	1 513		
Svezia	4		
Regno Unito	10 444		
CE	19 800 ([1])		
Norvegia	2 800 ([2])		
TAC	28 000		TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Tranne un quantitativo stimato di 5 400 t di catture accessorie industriali.
([2]) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi (WHG/*04N-)
CE	17 073

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*		**Zona**: Vb (acque CE), VI, XII e XIV WHG/561214	
Germania	10		
Francia	195		
Irlanda	478		
Regno Unito	917		
CE	1 600		
TAC	1 600		TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*		**Zona**: VIIa WHG/07A.	
Belgio	1		
Francia	18		
Irlanda	296		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	199		
CE	514		
TAC	514		TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*		**Zona**: VIIb-k WHG/7X7A.	
Belgio	211		
Francia	12 960		
Irlanda	6 006		
Paesi Bassi	105		
Regno Unito	2 318		
CE	21 600		
TAC	21 600		TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*		**Zona**: VIII WHG/08.	
Spagna	1 440		
Francia	2 160		
CE	3 600		
TAC	3 600		TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merlano *Merlangius merlangus*		**Zona**: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) WHG/9/3411	
Portogallo	816		
CE	816		
TAC	816		TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merlano e merluzzo giallo *Merlangius merlangus* e *Pollachius pollachius*		**Zona**: Acque norvegesi a sud di 62°00′N W/P/04-N.	
Svezia	190		
CE	190		
TAC	Non pertinente		TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Nasello *Merluccius merluccius*		**Zona**: IIIa, IIIbcd (acque CE) HKE/3A/BCD
Danimarca	1 183	
Svezia	101	
CE	1 284	
TAC	1 284 ([1])	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie: Nasello *Merluccius merluccius*		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) HKE/2AC4-C
Belgio	21	
Danimarca	866	
Germania	99	
Francia	191	
Paesi Bassi	50	
Regno Unito	269	
CE	1 496	
TAC	1 496 ([1])	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie: Nasello *Merluccius merluccius*		**Zona**: Vb (acque CE), VI, VII, XII e XIV HKE/571214
Belgio	220	
Spagna	7 042	
Francia	10 873	
Irlanda	1 318	
Paesi Bassi	142	
Regno Unito	4 293	
CE	23 888	
TAC	23 888 ([1])	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIabde (HKE/*8ABDE)
Belgio	28
Spagna	1 137
Francia	1 137
Irlanda	142
Paesi Bassi	14
Regno Unito	639
CE	3 096

Specie: Nasello *Merluccius merluccius*		**Zona**: VIIIa,b,d,e HKE/8ABDE.
Belgio	7	
Spagna	4 902	
Francia	11 009	
Paesi Bassi	14	
CE	15 932	
TAC	15 932 ([1])	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Vb (acque CE), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)
Belgio	1
Spagna	1 420
Francia	2 557
Paesi Bassi	4
CE	3 982

Specie: Nasello *Merluccius merluccius*		**Zona**: VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE) HKE/8C3411
Spagna	3 819	
Francia	367	
Portogallo	1 782	
CE	5 968	
TAC	5 968	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) WHB/2AC4-C
Danimarca	118 475	
Germania	195	
Paesi Bassi	359	
Svezia	382	
Regno Unito	2 613	
CE	122 024	
Norvegia	40 000 ([1])	
TAC	Non pertinente	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Nei limiti di un contingente totale di 120 000 tonnellate nelle acque CE.

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*		**Zona**: IV (acque norvegesi) WHB/04-N.
Danimarca	18 050	
Regno Unito	950	
CE	19 000	
TAC	Non pertinente	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*		**Zona**: V, VI, VII, XII e XIV WHB/571214
Danimarca	9 803	
Germania	37 947	
Spagna	63 244 (1)	
Francia	52 809	
Irlanda	75 893	
Paesi Bassi	119 216	
Portogallo	4 743 (1)	
Regno Unito	110 678	
CE	474 333	
Norvegia	120 000 (2) (3)	
Isole Færøer	45 000 (4) (5)	
TAC	Non pertinente	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui fino al 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE).
(2) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30′N, VIb e VII a ovest di 12°O.
(3) Di cui fino ad un massimo di pm t può essere costituito da argentina (*Argentina spp.*).
(4) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (*Argentina spp.*).
(5) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone VIa a nord di 56°30′N, VIb e VII a ovest di 12°O.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IVa WHB/*04A-C
Norvegia	40 000

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*		**Zona**: VIIIa,b,d,e WHB/8ABDE.
Spagna	24 404	
Francia	18 936	
Portogallo	3 661	
Regno Unito	17 672	
CE	64 673	
TAC	Non pertinente	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque CE), sottozone VI, VII, XII e XIV (WHB/*5B-14).

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*		**Zona**: VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE) WHB/8C3411
Spagna	107 382	
Portogallo	26 845	
CE	134 227	
TAC	Non pertinente	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt* e *Glyptocephalus cynoglossus*		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) L/W/2AC4-C
Belgio	352	
Danimarca	970	
Germania	125	
Francia	265	
Paesi Bassi	807	
Svezia	11	
Regno Unito	3 970	
CE	6 500	
TAC	6 500	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Molva azzurra *Molva dypterigia*		**Zona**: IIa, IV, Vb, VI e VII (acque CE) BLI/2A47-C
CE	Non pertinente ([1])	
Norvegia	200	
TAC	Non pertinente	

([1]) Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.

Specie: Molva azzurra *Molva dypterigia*		**Zona**: Acque CE delle zone VIa (a nord di 56°30′N) e VIb BLI/6AN6B.
Isole Færøer	900 ([1])	
TAC	Non pertinente	

([1]) Da catturare con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

Specie: Molva *Molva molva*		**Zona**: I, II (Acque comunitarie e acque internazionali)
Danimarca	10	
Germania	10	
Francia	10	
Regno Unito	10	
Altri ([1])	5	
CE	45	

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

Specie: Molva *Molva molva*	**Zona**: III (Acque comunitarie e acque internazionali)
Belgio	10 (1)
Danimarca	4 976
Germania	610
Svezia	1 930
Regno Unito	610 (1)
CE	8 136

(1) Non può essere pescato nella divisione 3 IIIb,c,d.

Specie: Molva *Molva molva*	**Zona**: IV (Acque comunitarie e acque internazionali)
Belgio	25
Danimarca	397
Germania	246
Francia	221
Paesi Bassi	8
Svezia	17
Regno Unito	3 052
CE	3 966

Specie: Molva *Molva molva*	**Zona**: V (Acque comunitarie e acque internazionali)
Belgio	12
Danimarca	9
Germania	9
Francia	9
Regno Unito	9
CE	48

Specie: Molva *Molva molva*	**Zona**: VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque internazionali)
Belgio	56
Danimarca	10
Germania	204
Spagna	4 124
Francia	4 397
Irlanda	1 102
Portogallo	10
Regno Unito	5 063
CE	14 966

Specie: Molva *Molva molva*	**Zona**: Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII LIN/2A47-C
CE	Non pertinente (1)
Norvegia	6 800 (2) (3)
Isole Færøer	800 (4) (5)
TAC	Non pertinente

(1) Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.
(2) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie nelle sottozone VI e VII non può superare 3 000 t.
(3) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 000 t per la molva e 4 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.
(4) Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle divisioni VIa (a nord di 56°30′N) e VIb.
(5) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nella sottozona VI. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella sottozona VI non può superare 75 t.

Specie: Molva *Molva molva*		**Zona**: IV (acque norvegesi) LIN/04-N.
Belgio	7	
Danimarca	878	
Germania	25	
Francia	10	
Paesi Bassi	1	
Regno Unito	79	
CE	1 000	
TAC	Non pertinente	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona**: IIIa (acque CE), IIIbcd, (acque CE) NEP/3A/BCD
Danimarca	3 454	
Germania	10	
Svezia	1 236	
CE	4 700	
TAC	4 700	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) NEP/2AC4-C
Belgio	1 117	
Danimarca	1 117	
Germania	16	
Francia	33	
Paesi Bassi	575	
Regno Unito	18 492	
CE	21 350	
TAC	21 350	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona**: IV (acque norvegesi) NEP/04-N.
Danimarca	946	
Germania	1	
Regno Unito	53	
CE	1 000	
TAC	Non pertinente	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona**: Vb (acque CE), VI NEP/5BC6.
Spagna	26	
Francia	103	
Irlanda	172	
Regno Unito	12 399	
CE	12 700	
TAC	12 700	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona**: VII NEP/07.
Spagna	1 173	
Francia	4 753	
Irlanda	7 207	
Regno Unito	6 411	
CE	19 544	
TAC	19 544	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona**: VIIIa,b,d,e NEP/8ABDE.
Spagna	186	
Francia	2 914	
CE	3 100	
TAC	3 100	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona**: VIIIc NEP/08C.
Spagna	156	
Francia	6	
CE	162	
TAC	162	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona**: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) NEP/9/3411
Spagna	135	
Portogallo	405	
CE	540	
TAC	540	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*		**Zona**: IIIa PRA/03A.
Danimarca	3 717	
Svezia	2 002	
CE	5 719	
TAC	10 710	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) PRA/2AC4-C
Danimarca	3 626	
Paesi Bassi	34	
Svezia	146	
Regno Unito	1 074	
CE	4 880	
TAC	4 980	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*		**Zona**: Acque norvegesi a sud di 62°00′N PRA/04-N.
Danimarca	900	
Svezia	151 ([1])	
CE	1 051	
TAC	Non pertinente	

([1]) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie: Mazzancolle *Penaeus* spp.		**Zona**: Guiana francese PEN/FGU.
Francia	4 000 ([1])	
CE	4 000 ([1])	
Barbados	24 ([1])	
Guiana	24 ([1])	
Suriname	0 ([1])	
Trinidad e Tobago	60 ([1])	
TAC	4 108 ([1])	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona**: Skagerrak PLE/03AN.
Belgio	46	
Danimarca	5 917	
Germania	30	
Paesi Bassi	1 138	
Svezia	317	
CE	7 448	
TAC	7 600	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona**: Kattegat PLE/03AS.
Danimarca	1 691	
Germania	19	
Svezia	190	
CE	1 900	
TAC	1 900	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona**: IIa (acque CE), IV PLE/2AC4.
Belgio	3 530	
Danimarca	11 474	
Germania	3 310	
Francia	662	
Paesi Bassi	22 066	
Regno Unito	16 328	
CE	57 370	
Norvegia	1 630	
TAC	59 000	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi (PLE/*04N-)
CE	30 000

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona**: Vb (acque CE), VI, XII e XIV PLE/561214
Francia	27	
Irlanda	358	
Regno Unito	597	
CE	982	
TAC	982	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona**: VIIa PLE/07A.
Belgio	41	
Francia	18	
Irlanda	1 051	
Paesi Bassi	13	
Regno Unito	485	
CE	1 608	
TAC	1 608	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona**: VIIb,c PLE/7BC.
Francia	32	
Irlanda	128	
CE	160	
TAC	160	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona**: VIId,e PLE/7DE.
Belgio	843	
Francia	2 810	
Regno Unito	1 498	
CE	5 151	
TAC	5 151	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona**: VIIf,g PLE/7FG.
Belgio	73	
Francia	132	
Irlanda	202	
Regno Unito	69	
CE	476	
TAC	476	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona**: VIIh,j,k PLE/7HJK.
Belgio	29	
Francia	58	
Irlanda	204	
Paesi Bassi	117	
Regno Unito	58	
CE	466	
TAC	466	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Passera di mare *Pleuronectes platessa*		**Zona**: VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) PLE/8/3411
Spagna	75	
Francia	298	
Portogallo	75	
CE	448	
TAC	448	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		**Zona**: Vb (acque CE), VI, XII e XIV POL/561214
Spagna	8	
Francia	270	
Irlanda	79	
Regno Unito	206	
CE	563	
TAC	563	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		**Zona**: VII POL/07.
Belgio	529	
Spagna	32	
Francia	12 177	
Irlanda	1 298	
Regno Unito	2 964	
CE	17 000	
TAC	17 000	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		**Zona**: VIIIa,b,d,e POL/8ABDE.
Spagna	286	
Francia	1 394	
CE	1 680	
TAC	1 680	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		**Zona**: VIIIc POL/08C.
Spagna	295	
Francia	33	
CE	328	
TAC	328	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		**Zona**: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) POL/9/3411
Spagna	278	
Portogallo	10	
CE	288	
TAC	288	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona**: IIa (acque CE), IIIa, IIIbcd (acque CE), IV POK/2A34.
Belgio	51	
Danimarca	6 013	
Germania	15 184	
Francia	35 733	
Paesi Bassi	152	
Svezia	826	
Regno Unito	11 641	
CE	69 600	
Norvegia	75 400 ([1])	
TAC	145 000	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE) e nello Skagerrak. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi (POK/*04N-)
CE	69 600

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona**: Acque norvegesi a sud di 62° N POK/04-N.
Svezia	947	
CE	947	
TAC	Non pertinente	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona**: Vb (acque CE), VI, XII e XIV POK/561214
Germania	984	
Francia	9 774	
Irlanda	494	
Regno Unito	3 792	
CE	15 044	
TAC	15 044	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona**: VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) POK/7X1034
Belgio	14	
Francia	3 137	
Irlanda	1 568	
Regno Unito	855	
CE	5 574	
TAC	5 574	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Rombo chiodato e rombo liscio *Psetta maxima* e *Scopthalmus rhombus*		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) T/B/2AC4-C
Belgio	334	
Danimarca	713	
Germania	182	
Francia	86	
Paesi Bassi	2 527	
Svezia	5	
Regno Unito	703	
CE	4 550	
TAC	4 550	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Razze *Rajidae*		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) SRX/2AC4-C
Belgio	542	
Danimarca	21	
Germania	27	
Francia	85	
Paesi Bassi	462	
Regno Unito	2 083	
CE	3 220	
TAC	3 220	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		**Zona**: IIa (acque comunitarie) IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali)
Danimarca	10	
Germania	18	
Estonia	10	
Spagna	10	
Francia	168	
Irlanda	10	
Polonia	10	
Regno Unito	661	
CE	1 042	
Norvegia	145 ([1]) ([2]) ([3])	
TAC	Non pertinente	

([1]) La pesca nella zona VI è limitata ai palangari.
([2]) Da prelevare in acque comunitarie delle zone IIa e VI.
([3]) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Norvegia in materia di pesca per il 2005.

Specie: Sgombro *Scomber scombrus*		**Zona**: IIa (acque CE), IIIa, IIIb,c,d (acque CE), IV MAC/2A34.
Belgio	148	
Danimarca	11 866	
Germania	155	
Francia	467	
Paesi Bassi	470	
Svezia	3 526 ([1]) ([2]) ([3])	
Regno Unito	435	
CE	17 067 ([2])	
Norvegia	28 676 ([4])	
TAC	420 000 ([5])	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 t di sgombro nella divisione CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della divisione CIEM IVab (MAC/*3A4AB).
([2]) Comprese 315 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV (MAC/*04N-).
([3]) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
([4]) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa.
([5]) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa MAC/*03A.	IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC	IVb MAC/*04B.	IVc MAC/*04C.	IIa (acque non CE), VI, dal 1º gennaio al 31 marzo 2005 MAC/*2A6.
Danimarca		4 130			4 020
Francia		467			
Paesi Bassi		470			
Svezia			390	10	
Regno Unito		435			
Norvegia	3 000				

Specie: Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona**: IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIII a,b,d,e, XII e XIV MAC/2CX14-

Germania	13 845
Spagna	20
Estonia	115
Francia	9 231
Irlanda	46 149
Lettonia	85
Lituania	85
Paesi Bassi	20 190
Polonia	844
Regno Unito	126 913
CE	217 477
Norvegia	8 500 (1)
Isole Færøer	3 322 (2)
TAC	420 000 (3)

TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, VIa (a nord di 56°30′N), IVa, VIId, e, f, h.
(2) Di cui 1 002 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 2 763 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56°30′N) nel corso di tutto l'anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe,f,h, e/o nella divisione CIEM IVa.
(3) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

	IVa (acque CE) MAC/*04A-C
Germania	4 175
Spagna	0
Francia	2 784
Irlanda	13 918
Paesi Bassi	6 089
Regno Unito	38 274
CE	65 240
Norvegia	8 500
Isole Færøer	1 002 (1)

(1) A nord di 59° N (zona CE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Specie: Sgombro *Scomber scombrus*		**Zona**: VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE) MAC/8C3411
Spagna	20 500 ([1])	
Francia	136 ([1])	
Portogallo	4 237 ([1])	
CE	24 873	
TAC	24 873	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere pescati, fino ad un limite del 25 % del contingente dello Stato membro cedente, nella zona CIEM VIIIa,b,d (MAC/*8ABD.).

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	1 722
Francia	11
Portogallo	356

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona**: IIIa, IIIbcd (acque CE) SOL/3A/BCD
Danimarca	437	
Germania	25	
Paesi Bassi	42	
Svezia	16	
CE	520	
TAC	520	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona**: II, IV (acque CE) SOL/24.
Belgio	1 527	
Danimarca	698	
Germania	1 221	
Francia	305	
Paesi Bassi	13 784	
Regno Unito	785	
CE	18 320	
Norvegia	280	
TAC	18 600	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona**: Vb (acque CE), VI, XII e XIV SOL/561214
Irlanda	54	
Regno Unito	14	
CE	68	
TAC	68	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona**: VIIa SOL/07A.
Belgio	474	
Francia	6	
Irlanda	117	
Paesi Bassi	150	
Regno Unito	213	
CE	960	
TAC	960	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona**: VIIb,c SOL/7BC.
Francia	10	
Irlanda	55	
CE	65	
TAC	65	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona**: VIIf,g SOL/7FG.
Belgio	625	
Francia	63	
Irlanda	31	
Regno Unito	281	
CE	1 000	
TAC	1 000	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona**: VIIh,j,k SOL/7HJK.
Belgio	54	
Francia	108	
Irlanda	293	
Paesi Bassi	87	
Regno Unito	108	
CE	650	
TAC	650	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona**: VIIIa,b SOL/8AB.
Belgio	51	
Spagna	9	
Francia	3 796	
Paesi Bassi	284	
CE	4 140	
TAC	4 140	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea* spp.		**Zona**: VIIIc,d,e, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE) SOX/8CDE34
Spagna	458	
Portogallo	758	
CE	1 216	
TAC	1 216	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Spratto *Sprattus sprattus*		**Zona**: IIIa SPR/03A.
Danimarca	33 504	
Germania	70	
Svezia	12 676	
CE	46 250	
TAC	50 000	TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Spratto *Sprattus sprattus*		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) SPR/2AC4-C
Belgio	2 877	
Danimarca	227 669	
Germania	2 877	
Francia	2 877	
Paesi Bassi	2 877	
Svezia	1 330 ([1])	
Regno Unito	9 493	
CE	250 000	
Norvegia	1 000 ([2])	
Isole Færøer	6 000 ([3])	
TAC	257 000	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Compreso il cicerello.
([2]) Da pescare solamente nella sottozona IV (acque CE).
([3]) Il contingente comprende un quantitativo massimo di 1 200 tonnellate di catture accessorie di aringhe. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone di pesca VIa, VIb e VII.

Specie: Spratto *Sprattus sprattus*		**Zona**: VIIde SPR/7DE.
Belgio	38	
Danimarca	2 496	
Germania	38	
Francia	538	
Paesi Bassi	538	
Regno Unito	4 032	
CE	7 680	
TAC	7 680	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Spinarolo/gattuccio *Squalus acanthias*		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) DGS/2AC4-C
Belgio	19	
Danimarca	111	
Germania	20	
Francia	35	
Paesi Bassi	30	
Svezia	2	
Regno Unito	919	
CE	1 136	
Norvegia	100 (1)	
TAC	1 236	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Incluse catture con palangari di canesca, sagrì nero, deania, sagrì, pesce diavolo maggiore, pesce diavolo minore, pailona. Tale contingente può essere prelevato solamente nelle sottozone CIEM IV, VI e VII.

Specie: Sugarello *Trachurus* spp.		**Zona**: IIa (acque CE), IV (acque CE) JAX/2AC4-C
Belgio	64	
Danimarca	27 547	
Germania	2 077	
Francia	44	
Irlanda	1 599	
Paesi Bassi	4 469	
Svezia	750	
Regno Unito	4 066	
CE	40 616	
Norvegia	1 600 (1)	
Isole Færøer	1 823 (2)	
TAC	42 727	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Da pescare solamente nella sottozona IV (acque CE).
(2) Nell'ambito di un contingente globale di 6 500 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VII e,f,h.

Specie: Sugarello *Trachurus* spp.		**Zona**: Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII e XIV JAX/578/14
Danimarca	12 088	
Germania	9 662	
Spagna	13 195	
Francia	6 384	
Irlanda	31 454	
Paesi Bassi	46 096	
Portogallo	1 277	
Regno Unito	13 067	
CE	133 223	
Isole Færøer	4 955 (1) (2)	
TAC	137 000	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe, f, h.
(2) Nell'ambito di un contingente globale di 6 500 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe,f,h.

Specie: Sugarello *Trachurus* spp.		**Zona**: VIIIc, IX JAX/8C9.
Spagna	29 587 (1)	
Francia	377 (1)	
Portogallo	25 036 (1)	
CE	55 000	
TAC	55 000	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

Specie: Sugarello *Trachurus* spp.		**Zona**: X, COPACE (1) JAX/X34PRT
Portogallo	3 200	
CE	3 200	
TAC	3 200	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Acque circostanti le Isole Azzorre soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

Specie: Sugarello *Trachurus* spp.		**Zona**: COPACE (acque CE) (1) JAX/341PRT
Portogallo	1 600	
CE	1 600	
TAC	1 600	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Acque circostanti Madera soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

Specie: Sugarello *Trachurus* spp.		**Zona**: COPACE (acque CE) (1) JAX/341SPN
Spagna	1 600	
CE	1 600	
TAC	1 600	TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Acque circostanti le Isole Canarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

Specie: Busbana norvegese *Trisopterus esmarki*	**Zona**: IIa (acque CE), IIIa, IV (acque CE) NOP/2A3A4.
Danimarca 0	
Germania 0	
Paesi Bassi 0	
CE 0	
Norvegia 1 000 (1)	
TAC Non pertinente	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente da prelevarsi nella divisione CIEM VIa a nord di 56°30′N.

Specie: Busbana norvegese *Trisopterus esmarki*	**Zona**: IV (acque norvegesi) NOP/04-N.
Danimarca 4 750 (1) (2)	
Regno Unito 250 (1) (2)	
CE 5 000 (1) (2)	
TAC Non pertinente	TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.
(2) Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Pesce industriale	**Zona**: IV (acque norvegesi) I/F/04-N.
Svezia 800 (1) (2)	
CE 800	
TAC Non pertinente	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(2) Di cui non oltre 400 t di sugarello.

Specie: Contingente combinato	**Zona**: Acque CE delle zone Vb, VI e VII R/G/5B67-C
CE Non soggetto a restrizioni	
Norvegia 600 (1)	
TAC Non pertinente	

(1) Da pescarsi esclusivamente con palangari, incluso il pesce sorcio, la *mora-mora* e la mustella.

Specie: Altre specie		**Zona**: IV (acque norvegesi) OTH/04-N.
Belgio	38	
Danimarca	3 500	
Germania	395	
Francia	162	
Paesi Bassi	280	
Svezia	Non pertinente ([1])	
Regno Unito	2 625	
CE	7 000	
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

Specie: Altre specie		**Zona**: Acque CE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56°30′N OTH/2A46AN
CE	Non soggetto a restrizioni	
Norvegia	4 720 ([1])	
Isole Færøer	400 ([2])	
TAC	Non pertinente	

([1]) Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata.
([2]) Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle divisioni IV e VIa.

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

Zona CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIVe NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)

Specie: Grancevole artiche *Chionoecetes* spp.		**Zona**: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) PCR/N01GRN
Irlanda	0 (1)	
Spagna	0 (1)	
CE	0 (1)	
TAC	Non pertinente	Tac precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Granatiere *Coryphaenoides rupestris*		**Zona**: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) RNG/N01GRN
Germania	1 035 (2)	
CE	1 035 (1) (2)	
TAC	Non pertinente	Tac precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Di cui 315 t assegnate alla Norvegia.
(2) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Granatiere *Coryphaenoides rupestris*		**Zona**: V, XIV (acque della Groenlandia) RNG/514GRN
Germania	0 (2)	
Regno Unito	0 (2)	
CE	285 (1) (2)	
TAC	Non pertinente	Tac precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Di cui 285 t assegnate alla Norvegia.
(2) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Aringa *Clupea harengus*		**Zona**: I, II (acque CE e acque internazionali) HER/1/2.
Belgio	27	
Danimarca	26 909	
Germania	4 713	
Spagna	89	
Francia	1 161	
Irlanda	6 967	
Paesi Bassi	9 630	
Polonia	1 362	
Portogallo	89	
Finlandiaia	417	
Svezia	9 972	
Regno Unito	17 205	
CE	78 541	
Isole Færøer	7 548 ([1])	
TAC	890 000	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Può essere prelevato nelle acque CE.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*25B-F)
Belgio	3
Danimarca	2 580
Germania	452
Spagna	9
Francia	111
Irlanda	668
Paesi Bassi	924
Polonia	131
Portogallo	9
Finlandia	40
Svezia	956
Regno Unito	1 650

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*		**Zona**: I, II (acque norvegesi) COD/1N2AB.
Germania	2 356	
Grecia	292	
Spagna	2 628	
Irlanda	292	
Francia	2 163	
Portogallo	2 628	
Regno Unito	9 140	
CE	19 499	
TAC	471 000	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona**: NAFO 0, 1 [comprese le zone V e XIV (acque della Groenlandia)] COD/N01514

Germania	0 ([1])
Regno Unito	0 ([1])
CE	0 ([1])
TAC	0

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona**: I, II b COD/1/2B.

Germania	3 116
Spagna	8 056
Francia	1 330
Polonia	1 460
Portogallo	1 701
Regno Unito	1 995
Tutti gli Stati membri	100 ([1])
CE	17 757 ([2])
TAC	471 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
([2]) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Specie: Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua* e *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona**: Vb (acque delle isole Færøer) C/H/05B-F.

Germania	10
Francia	60
Regno Unito	430
CE	500
TAC	Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Ippoglosso atlantico *Hippoglossus hippoglossus*	**Zona**: V, XIV (acque della Groenlandia) HAL/514GRN

Portogallo	800 ([3])
CE	1 000 ([1]) ([2]) ([3])
TAC	Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Di cui pm 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
([2]) Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino a esaurimento dei rispettivi contingenti.
([3]) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Ippoglosso atlantico *Hippoglossus hippoglossus*	**Zona**: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) HAL/N01GRN
CE	200 ([1]) ([2]) ([3])
TAC	Non pertinente

([1]) Di cui pm 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
([2]) Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.
([3]) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Capelin *Mallotus villosus*	**Zona**: IIb CAP/02B.
CE	0
TAC	0

Specie: Capelin *Mallotus villosus*	**Zona**: V, XIV (acque della Groenlandia) CAP/514GRN
Tutti gli Stati membri	0 ([1])
CE	0 ([1])
TAC	Non pertinente

([1]) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona**: I, II (acque norvegesi) HAD/1N2AB.
Germania	484
Francia	291
Regno Unito	1 485
CE	2 260
TAC	Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona**: I e II (acque internazionali) WHB/1/2INT
CE	70 000
TAC	Non pertinente

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona**: I, II (acque norvegesi) WHB/1/2-N.
Germania	500
Francia	500
CE	1 000
TAC	Non pertinente

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Melù *Micromesistius poutassou*		**Zona**: Vb (acque delle isole Færøer) WHB/05B-F.
Danimarca	7 040	
Germania	480	
Francia	768	
Paesi Bassi	672	
Regno Unito	7 040	
CE	16 000	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Molva e molva azzurra *Molva molva* e *Molva dypterigia*		**Zona**: Vb (acque delle isole Færøer) B/L/05B-F.
Germania	950 (1)	
Francia	2 106 (1)	
Regno Unito	184 (1)	
CE	3 240 (1)	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture accessorie fino a 1 080 t di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*		**Zona**: V, XIV (acque della Groenlandia) PRA/514GRN
Danimarca	887 (2)	
Francia	887 (2)	
CE	5 675 (1) (2)	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui 2 750 t assegnate alla Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.
(2) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*		**Zona**: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) PRA/N01GRN
Danimarca	2 000 (1)	
Francia	2 000 (1)	
CE	4 000 (1)	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona**: I, II (acque norvegesi) POK/1N2AB.
Germania	2 880	
Francia	463	
Regno Unito	257	
CE	3 600	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona**: I, II (acque internazionali) POK/1/2INT
CE	0	
TAC	Non pertinente	

Specie: Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		**Zona**: Vb (acque delle isole Færøer) POK/05B-F.
Belgio	50	
Germania	310	
Francia	1 510	
Paesi Bassi	50	
Regno Unito	580	
CE	2 500	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		**Zona**: I, II (acque norvegesi) GHL/1N2AB.
Germania	50	
Regno Unito	50	
CE	100	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		**Zona**: I, II (acque internazionali) GHL/1/2INT
CE	0	
TAC	Non pertinente	

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona**: V, XIV (acque della Groenlandia) GHL/514GRN
Germania 5 154 ([2])	
Regno Unito 271 ([2])	
CE 6 300 ([1]) ([2])	
TAC Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 75 t alle Isole Færøer.
([2]) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona**: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) GHL/N01GRN
Germania 550 ([2])	
CE 1 500 ([1]) ([2])	
TAC Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.
([2]) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona**: IIa (acque norvegesi) MAC/02A-N.
Danimarca 8 500 ([1])	
CE 8 500 ([1])	
TAC Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Può essere pescato anche nella sottozona IV (acque norvegesi) e nella divisione IIa (acque non comunitarie). (MAC/*4N-2A).

Specie: Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona**: Vb (acque delle isole Færøer) MAC/05B-F.
Danimarca 2 763 ([1])	
CE 2 763	
TAC Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Possono essere prelevati nella zona IVa (acque CE) (MAC/*04A-C).

Specie: Scorfano di Norvegia *Sebastes* spp.	**Zona**: V, XII, XIV ([1]) ([2]) RED/51214.

Estonia	344 ([2])
Germania	6 986 ([2])
Spagna	1 227 ([2])
Francia	652 ([2])
Irlanda	2 ([2])
Lettonia	562 ([2])
Lituania	3 625 ([2])
Paesi Bassi	3 ([2])
Polonia	629 ([2])
Portogallo	1 466 ([2])
Regno Unito	17 ([2])
CE	15 513 ([2])

TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Acque CE e acque internazionali.
([2]) Possono essere prelevati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF e 3K della zona di regolamentazione NAFO ma saranno imputati al contingente per le zone V, XII, XIV nell'ambito di un contingente complessivo di 25 000 t (RED/*N1F3K).

Specie: Scorfano di Norvegia *Sebastes* spp.	**Zona**: I, II (acque norvegesi) RED/1N2AB.

Germania	766 ([1])
Spagna	95 ([1])
Francia	84 ([1])
Portogallo	405 ([1])
Regno Unito	150 ([1])
CE	1 500 ([1])

TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Scorfano di Norvegia *Sebastes* spp.	**Zona**: V, XIV (acque della Groenlandia) RED/514GRN

Germania	11 794 ([4])
Francia	60 ([4])
Regno Unito	84 ([4])
CE	15 938 ([1]) ([2]) ([3]) ([4])

TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Un massimo di 12 500 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Può essere pescato a est o ovest.
([2]) 3 500 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia.
([3]) 500 t sono assegnate alle isole Færøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.
([4]) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Scorfano di Norvegia *Sebastes* spp.		**Zona**: Vb (acque delle isole Færøer) RED/05B-F.
Belgio	29	
Germania	3 679	
Francia	249	
Regno Unito	43	
CE	4 000	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Catture accessorie		**Zona**: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia) XBC/N01GRN
CE	2 000 ([1]) ([2])	
TAC	Non pertinente	

([1]) Si riferisce alle catture accessorie combinate di merluzzo bianco, lupo di mare, razza, molva e brosmio. Le catture accessorie di merluzzo bianco non devono superare le 100 tonnellate. Può essere pescato a est o a ovest.

([2]) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).

Specie: Altre specie ([1])		**Zona**: I, II (acque norvegesi) OTH/1N2AB.
Germania	150 ([1])	
Francia	60 ([1])	
Regno Unito	240 ([1])	
CE	450 ([1])	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Altre specie ([1])		**Zona**: Vb (acque delle isole Færøer) OTH/05B-F.
Germania	305	
Francia	275	
Regno Unito	180	
CE	760	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie: Pleuronettiformi		**Zona**: Vb (acque delle isole Færøer) FLX/05B-F.
Germania	108	
Francia	84	
Regno Unito	408	
CE	600	
TAC	Non pertinente	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

ALLEGATO ID

Zona NAFO

dell'ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona**: NAFO 2J3KL COD/N2J3KL
CE	0 ([1])
TAC	0 ([1])

([1]) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona**: NAFO 3NO COD/N3NO.
CE	0 ([1])
TAC	0 ([1])

([1]) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

Specie: Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona**: NAFO 3M COD/N3M.
CE	0 ([1])
TAC	0 ([1])

([1]) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

Specie: Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona**: NAFO 2J3KL WIT/N2J3KL
CE	0 ([1])
TAC	0 ([1])

([1]) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

Specie: Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona**: NAFO 3NO WIT/N3NO.
CE	0 ([1])
TAC	0 ([1])

([1]) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

Specie: Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	**Zona**: NAFO 3M PLA/N3M.
CE	0 ([1])
TAC	0 ([1])

([1]) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

Specie: Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	**Zona**: NAFO 3LNO PLA/N3LNO.
CE	0 (1)
TAC	0 (1)

(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

Specie: Totano *Illex illecebrosus*	**Zona**: Sottozone NAFO 3 e 4 SQI/N34.	
Estonia	128 (2)	
Lettonia	128 (2)	
Lituania	128 (2)	
Polonia	227 (2)	
CE	Non pertinente (1) (2)	
TAC	34 000	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(2) Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

Specie: Limanda *Limanda ferruginea*	**Zona**: NAFO 3LNO YEL/N3LNO.
Estonia	
Lettonia	
Lituania	
Polonia	
CE	0 (1) (2)
TAC	15 000

(1) Nonostante la Comunità benefici di un contingente condiviso di 76 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Non sarà praticata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere pescata solo come cattura accessoria a norma dell'articolo 28.
(2) Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.

Specie: Capelin *Mallotus villosus*	**Zona**: NAFO 3NO CAP/N3NO.
CE	0 (1)
TAC	0 (1)

(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona**: NAFO 3L ([1]) PRA/N3L.

Estonia	144 ([2])
Lettonia	144 ([2])
Lituania	144 ([2])
Polonia	144 ([2])
CE	144 ([2]) ([3])
TAC	13 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°20′0	46°40′0
2	47°20′0	46°30′0
3	46°00′0	46°30′0
4	46°00′0	46°40′0

([2]) Da pescare dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° luglio al 14 settembre e dal 1° dicembre al 31 dicembre.
([3]) Tutti gli Stati membri con l'eccezione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie: Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona**: NAFO 3M ([1]) PRA/N3M.

TAC ([2])

([1]) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°20′0	46°40′0
2	47°20′0	46°30′0
3	46°00′0	46°30′0
4	46°00′0	46°40′0

Le navi che pescano gamberelli in questa area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, compilano una relazione ai sensi del punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4); regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 1).

Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2005 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°55′0	45°00′0
2	47°30′0	44°15′0
3	46°55′0	44°15′0
4	46°35′0	44°30′0
5	46°35′0	45°40′0
6	47°30′0	45°40′0
7	47°55′0	45°00′0

([2]) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica.

Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	2	131
Estonia	8	1 667
Spagna	10	257
Lettonia	4	490
Lituania	7	579
Polonia	1	100
Portogallo	1	69

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area definita alla precedente nota (1).

Specie: Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		**Zona**: NAFO 3LMNO GHL/N3LMNO
Estonia	380	
Germania	388	
Lettonia	54	
Lituania	27	
Spagna	5 208	
Portogallo	2 197	
CE	8 254	
TAC	14 079	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Razze *Rajidae*		**Zona**: NAFO 3LNO SRX/N3LNO.
Spagna	6 561	
Portogallo	1 274	
Estonia	546	
Lituania	119	
CE	8 500	
TAC	13 500	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scorfano di Norvegia *Sebastes* spp.		**Zona**: NAFO 3LN RED/N3LN.
CE	0 ([1])	
TAC	0 ([1])	

([1]) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

Specie: Scorfano di Norvegia *Sebastes* spp.		**Zona**: NAFO 3M RED/N3M.
Estonia	1 571 ([1])	
Germania	513 ([1])	
Spagna	233 ([1])	
Lettonia	1 571 ([1])	
Lituania	1 571 ([1])	
Portogallo	2 354 ([1])	
CE	7 813 ([1])	
TAC	5 000 ([1])	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

Specie: Scorfano di Norvegia *Sebastes* spp.		**Zona**: NAFO 3O RED/N3O.
Spagna	1 771	
Portogallo	5 229	
CE	7 000	
TAC	20 000	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Musdea americana *Urophycis tenuis*		**Zona**: NAFO 3NO HKW/N3NO.
Spagna	2 160	
Portogallo	2 835	
CE	5 000	
TAC	8 500	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

ALLEGATO IE

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

Specie: Tonno rosso *Thunnus thynnus*		**Zona**: Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo BFT/AE045W
Cipro	([1])	
Grecia	323,4	
Spagna	6 276,7	
Francia	6 192,7	
Italia	4 888	
Malta	([1])	
Portogallo	590,2	
Tutti gli Stati membri	60 ([2])	
CE	18 331	
TAC	32 000	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Cipro e Malta possono pescare nell'ambito del contingente «altre» dell'ICCAT, conformemente alle tabelle di concordanza ICCAT adottate nel corso della riunione annuale della Convenzione nel 2003.
([2]) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

Specie: Pesce spada *Xiphias gladius*		**Zona**: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N SWO/AN05N
Spagna	6 541,5	
Portogallo	1 010,4	
Tutti gli Stati membri	148,5 ([1])	
CE	7 700,4	
TAC	14 000	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

Specie: Pesce spada *Xiphias gladius*		**Zona**: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N SWO/AS05N
Spagna	6 595,6	
Portogallo	371,1	
CE	6 966,7	
TAC	15 956	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Alalunga *Germo alalunga*		**Zona**: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N ALB/AN05N
Irlanda	5 723,3 (1) (3)	
Spagna	31 383 (1) (3)	
Francia	8 217 (1) (3)	
Regno Unito	600,7 (1) (3)	
Portogallo	4 129,5 (1) (3)	
CE	50 053,5 (1) (2)	
TAC	34 500	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) È proibito usare reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti.
(2) Il numero di navi comunitarie che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a pm unità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.
(3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310
CE	1 253

Specie: Alalunga australe *Germo alalunga*		**Zona**: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N ALB/AS05N
Spagna	943,7	
Francia	311	
Portogallo	660	
CE	1 914,7	
TAC	30 915	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Tonno obeso *Thunnus obesus*		**Zona**: Oceano Atlantico BET/ATLANT
Spagna	21 526,4	
Francia	9 438	
Portogallo	13 511	
CE	44 475,4	
TAC	90 000	Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Marlin azzurro *Makaira nigricans*		**Zona**: Oceano Atlantico BUM/ATLANT
CE	103	
TAC	Non pertinente	

Specie: Marlin bianco *Tetrapturus alba*		**Zona**: Oceano Atlantico WHM/ATLANT
CE	46,5	
TAC	Non pertinente	

ALLEGATO I F

ANTARTICO

Zona della CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la parte spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie: Pesce del ghiaccio *Chaenocephalus aceratus*	**Zona**: FAO 48,3 Antartico SSI/F483.
TAC 2 200 ([1])	

([1]) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Pesce del ghiaccio *Channichthys rhinoceratus*	**Zona**: FAO 58.5.2 Antartico LIC/F5852.
TAC 150 ([1])	

([1]) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del *Dissostichus eleginoides* e del *Champsocephalus gunnari*. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Pesce del ghiaccio *Champsocephalus gunnari*	**Zona**: FAO 48,3 Antartico ANI/F483.
TAC 3 574 ([1])	

([1]) TAC per il periodo dal 15 novembre 2004 al 14 novembre 2005. La pesca di questo stock nel periodo dal 1º marzo al 31 maggio 2005 deve essere limitata a 894 tonnellate.

Specie: Pesce del ghiaccio *Champsocephalus gunnari*	**Zona**: FAO 58.5.2 Antartico ([2]) ANI/F5852.
TAC 1 864 ([1])	

([1]) TAC per il periodo dal 1º dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

([2]) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

(a) parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′S;

(b) procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E;

(c) procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′S e del meridiano di longitudine 76°E;

(d) procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52°S;

(e) procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30′E;

(f) procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie: Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona**: FAO 48,3 Antartico TOP/F483.

TAC 3 050 ([1]) ([2])

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O – da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483A)	0
Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O – da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483B)	915
Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30′ O – da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483C)	2 135

([1]) Il presente TAC è applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2005 e per la pesca con nasse dal 1° dicembre 2004 al 30 novembre 2005.
([2]) Incluse 152 tonnellate di razze e 152 tonnellate di *Macrorus spp*. come catture accessorie.

Specie: Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona**: FAO 48,4 Antartico TOP/F484.

TAC 28 ([1]) ([2])

([1]) Da pescarsi esclusivamente con palangari.
([2]) Questo TAC è applicabile durante la campagna di pesca, definita come quella effettuata nella sottozona 48.3, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di *Dissostichus eleginoides* nella sottozona 48.4, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di *Dissostichus eleginoides* nella sottozona 48.3, quale sopraspecificata, a seconda di quale di queste possibilità si verifichi per prima.

Specie: Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona**: FAO 58.5.2 Antarctic TOP/F5852.

TAC 2 787 ([1]) ([2])

([1]) Il presente TAC è applicabile alla pesca al traino nel periodo dal 1° dicembre 2004 al 30 novembre 2005 e alla pesca con palangari dal 1° maggio al 31 agosto 2005.
([2]) Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79°20′E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato XV).

Specie: Krill *Euphausia superba*	**Zona**: FAO 48 KRI/F48.

TAC 4 000 000 ([1])

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Sottozona 48.1 (KRI/*F481.)	1 008 000
Sottozona 48.2 (KRI/*F482.)	1 104 000
Sottozona 48.3 (KRI/*F483.)	1 056 000
Sottozona 48.4 (KRI/*F484.)	832 000

([1]) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

Specie: Krill antartico *Euphausia superba*	**Zona**: FAO 58.4.1 Antartico KRI/F5841.

TAC 440 000 ([1])

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W)	277 000
Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E)	163 000

([1]) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

Specie: Krill antartico *Euphausia superba*	**Zona**: FAO 58.4.2 Antartico KRI/F5842.

TAC 450 000 ([1])

([1]) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

Specie: Nototenia *Gobionotothen gibberifrons*	**Zona**: FAO 48,3 Antartico NOG/F483.

TAC 1 470 ([1])

([1]) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Nototenia *Lepidonotothen squamifrons*	**Zona**: FAO 48,3 Antartico NOS/F483.

TAC 300 ([1])

([1]) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Nototenia *Lepidonotothen squamifrons*	**Zona**: FAO 58.5.2 Antartico NOS/F5852.

TAC 80 ([1])

([1]) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Nototenia *Notothenia rossii*	**Zona**: FAO 48,3 Antartico NOR/F483.

TAC 300 ([1])

([1]) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Granchio *Paralomis* spp.	**Zona**: FAO 48,3 Antartico PAI/F483.

TAC 1 600 ([1])

([1]) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

Specie: Pesce del ghiaccio *Pseudochaenichthus georgianus*	**Zona**: FAO 48,3 Antartico SGI/F483.

TAC 300 ([1])

([1]) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Granatiere *Macrourus* spp.	**Zona**: FAO 58.5.2 Antartico GRV/F5852.
TAC 360 ([1])	

([1]) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del *Dissostichus eleginoides* e del *Champsocephalus gunnari*. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Altre specie	**Zona**: FAO 58.5.2 Antartico OTH/F5852.
TAC 50 ([1])	

([1]) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del *Dissostichus eleginoides* e del *Champsocephalus gunnari*. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Razze *Rajae*	**Zona**: FAO 58.5.2 Antartico SRX/F5852.
TAC 120 ([1]) ([2])	

([1]) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del *Dissostichus eleginoides* e del *Champsocephalus gunnari*. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
([2]) Ai fini del TAC in questione, tutti i tipi di razze vengono conteggiati come un'unica specie.

Specie: Calamaro *Martialia hyadesi*	**Zona**: FAO 48,3 Antartico SQS/F483.
TAC 2 500 ([1])	

([1]) TAC per il periodo dal 1º dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

ALLEGATO II

MISURE SPECIALI RELATIVE AGLI SBARCHI NON SOTTOPOSTI A CERNITA NELLE SOTTOZONE IIa (ACQUE CE), III, IV E VIId

1. È proibito sbarcare catture non sottoposte a cernita.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace degli sbarchi di specie non sottoposti a cernita. Gli Stati membri forniscono alla Commissione entro il 1º marzo 2005 una descrizione particolareggiata dei programmi di campionamento e un elenco dei porti e dei punti di sbarco in cui sono operativi i sistemi di campionamento.

3. In deroga al punto 1), è permesso sbarcare catture non sottoposte a cernita in porti e punti di sbarco in cui è operativo un programma di campionamento di cui al punto 2.

ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

PARTE A

MAR BALTICO

Sezione 1

Pesca del merluzzo bianco

1. **Condizioni applicabili a taluni attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico**

1.1. *Reti da traino*

1.1.1. Senza finestre di fuga

Sono vietate le reti da traino senza finestra di fuga.

1.1.2. Con finestre di fuga

In deroga alle disposizioni sui dispositivi speciali di selettività di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98, si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.

1.1.3. Norma della rete unica

Ove venga utilizzata una rete da traino con finestre di fuga, non possono essere tenuti a bordo attrezzi di altro tipo.

1.2. *Reti da imbrocco*

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 110 mm.

Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 m.

Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva superiore a 12 m.

Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui esse vengono immesse per la prima volta nell'acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo della nave.

2. **Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico**

2.1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 88/98 non può essere tenuto a bordo merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie, fatta eccezione nel caso di cui al punto 2.2.

2.2. Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, nella pesca delle aringhe e degli spratti con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzo bianco non può superare il 3 % in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.

2.3. Le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % qualora la pesca interessi specie diverse dall'aringa e dallo spratto e sia effettuata con reti da traino e sciabiche danesi diverse da quelle di cui al punto 1.1.2.

3. **Dimensioni minime per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico**

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 38 cm.

4. **Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Mar Baltico**

La pesca del merluzzo bianco è proibita nelle sottodivisioni 22-24 dal 1º marzo 2005 al 30 aprile 2005 incluso, e nelle sottodivisioni 25-32 dal 1º maggio 2005 al 15 settembre 2005 incluso.

5. **Restrizioni alla pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico**

È proibita ogni attività di pesca nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

Zona 1:

— 55°45′N, 15°30′E

— 55°45′N, 16°30′E

— 55°00′N, 16°30′E

— 55°00′N, 16°00′E

— 55°15′N, 16°00′E

— 55°15′N, 15°30′E

— 55°45′N, 15°30′E

Zona 2:

— 55°00′N, 19°14′E

— 54°48′N, 19°20′E

— 54°45′N, 19°19′E

— 54°45′N, 18°55′E

— 55°00′N, 19°14′E

Zona 3:

— 56°13′N, 18°27′E

— 56°13′N, 19°31′E

— 55°59′N, 19°13′E

— 56°03′N, 19°06′E

— 56°00′N, 18°51′E

— 55°47′N, 18°57′E

— 55°30′N, 18°34′E

— 56°13′N, 18°27′E

6. **Condizioni provvisorie e supplementari di controllo, ispezione e sorveglianza nell'ambito della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico**

6.1. *Disposizioni generali*

6.1.1. Il programma di controllo, ispezione e sorveglianza per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico consta dei seguenti elementi:

Condizioni speciali per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

Programmi nazionali di controllo da definire in Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

Misure supplementari di controllo, ispezione e sorveglianza.

Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori.

6.1.2. Il programma di azione nazionale per il controllo degli stock di merluzzo bianco può essere riesaminato su iniziativa della Commissione o dietro richiesta di uno Stato membro.

6.2. *Condizioni speciali per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico*

6.2.1. Tutte le navi aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 8 m che trasportano o che usano reti autorizzate per praticare la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico devono essere provviste di un permesso speciale.

6.2.2. Gli Stati membri redigono l'elenco delle navi in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

6.2.3. Il comandante della nave, o un suo rappresentante, al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico deve rispettare le condizioni di cui all'appendice 2.

6.3. *Programmi nazionali di controllo*

6.3.1. Tutti gli Stati membri interessati devono mettere a punto un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico.

6.3.2. Nel 2005 la Commissione intende convocare almeno una volta il comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura al fine di valutare il rispetto e i risultati del programma di azione nazionale per il controllo degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

6.4. *Programmi di controllo, ispezione e sorveglianza che devono essere adottati dagli Stati membri*

6.4.1. Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e il programma nazionale di controllo di cui al punto 6.3.1 con un calendario di attuazione. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli altri Stati membri interessati.

6.4.2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i capitani delle navi comunitarie, in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 tengono un giornale di bordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

6.4.3. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari all'8 %.

6.4.4. Campioni rappresentativi di merluzzo bianco sbarcato in un porto designato, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

6.4.5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 sexies, septies, octies, nonies, decies, dello stesso regolamento si applicano alle navi comunitarie in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente al punto 6.2.1.

6.4.6. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2244/2003, gli Stati membri si accertano che i dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1 di tale regolamento, relativamente alle navi in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, siano utilizzati:

a) per registrare in forma digitale ogni entrata e uscita dal porto;

b) per registrare ogni entrata e uscita da zone di pesca del merluzzo bianco vietate nel Mar Baltico.

6.4.7. Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui al punto 6.4.5, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

6.4.8. In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1 di detto regolamento, indicante i quantitativi di merluzzo bianco trasportati. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.

6.4.9. In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per il merluzzo bianco del Mar Baltico può avere una durata superiore a due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

6.5. *Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori*

6.5.1. Gli Stati membri interessati effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza e a tal fine istituiscono procedure operative congiunte applicabili alle loro forze di sorveglianza.

6.5.2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Presidenza indice una riunione delle competenti autorità di ispezione nazionali per mettere a punto il programma comune di ispezione e sorveglianza.

6.5.3. Gli Stati membri interessati garantiscono che gli ispettori di altri Stati membri siano invitati a partecipare quantomeno alle loro attività di ispezione congiunte.

6.5.4. Gli ispettori della Commissione possono partecipare a tali scambi e alle ispezioni congiunte.

Sezione 2

Golfo di Riga

7. **Disposizioni specifiche per il golfo di Riga**

7.1. *Permesso speciale di pesca*

7.1.1. Per esercitare le attività di pesca nel golfo di Riga, le navi devono avere un permesso speciale di pesca rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

7.1.2. Gli Stati membri garantiscono che le navi alle quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente al paragrafo 1 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e il numero di immatricolazione internazionale che gli Stati membri forniscono alla Commissione.

Le navi inserite in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nel golfo di Riga;

b) la loro potenza motrice non deve superare, in alcun momento, 221 chilowatt (kW).

7.2. *Sostituzione di navi o di motori*

7.2.1. Una nave che figura nell'elenco di cui al punto 7.1.2, può essere sostituita da un'altra o da altre navi purché:

a) la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 7.1.2, lettera a) per tale Stato membro, e

b) la potenza motrice di una nave di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW.

7.2.2. Un motore di una qualsiasi nave figurante nell'elenco di cui al punto 7.1.2 può essere sostituito purché:

a) la potenza del motore di sostituzione non sia superiore in alcun momento a 221 kW, e

b) la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 7.1.2, lettera a) per tale Stato membro.

PARTE B

SKAGERRAK E KATTEGAT

8. **Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e nel Kattegat**

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 si applicano le disposizioni di cui all'appendice 3 del presente allegato.

PARTE C

SOTTOZONE CIEM DA I A VII

9. **Procedure di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli**

9.1. Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da navi comunitarie e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:

a) per le aringhe, nelle sottozone CIEM I, II, IV, VI e VII e nelle divisioni IIIa, e Vb;

b) per gli sgombri e i sugarelli, nelle sottozone CIEM III, IV, VI e VII e nella divisione IIa.

9.2. Gli sbarchi di cui al punto 9.1 sono consentiti solo nei porti designati.

9.3. Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione le modifiche all'elenco, trasmesso nel 2004, dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli e le procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 9.1 nell'ambito di ciascuno sbarco. Le modifiche devono essere trasmesse almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l'elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.

9.4. Il comandante di una nave di cui al punto 9.1, o il suo rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato, le informazioni seguenti:

a) il porto in cui intende entrare, il nome della nave e il suo numero di registrazione,

b) l'ora di arrivo prevista nel porto suddetto,

c) i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l'autorizzazione.

9.5. In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di una nave presenta immediatamente, all'arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo come richiesto dall'autorità competente presso il porto di sbarco.

I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 9.4, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari all' 8 %.

9.6. Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93, l'acquirente o l'impresa di trasformazione dei quantitativi sbarcati devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia della ricevuta, o un documento equivalente, come indicato all'articolo 22, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ([1]). Tale ricevuta o documento deve contenere tutte le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 e deve essere presentata su richiesta o entro 48 ore dal completamento della pesatura.

9.7. Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso dei quantitativi sbarcati.

In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per approvazione, gli eventuali cambiamenti apportati alla loro metodologia di campionamento approvata dalla Commissione nel 2004. I cambiamenti sono approvati dalla Commissione. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

9.8. Entro il 1° maggio 2005, tutti i sistemi di pesatura sono approvati, calibrati e sigillati dalle autorità competenti. Chi effettua la pesatura del pesce deve tenere un giornale di bordo impaginato indicante il peso totale e il peso di ciascuno sbarco. Il giornale di bordo deve essere tenuto per tre anni. Le autorità competenti devono avere pieno accesso ai sistemi di pesatura e al giornale di bordo.

Fino all'introduzione dei sistemi di pesatura di cui al primo paragrafo, la pesatura avviene in presenza di un ispettore.

9.9. Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un'ispezione completa, comprendente almeno quanto segue:

a) controllo del peso delle catture prelevate dalla nave, suddivise per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture deve essere pesato l'intero carico delle navi selezionate per l'ispezione. Nel caso dei pescherecci da traino congelatori vengono contate tutte le casse. Viene pesato un campione rappresentativo di casse/palette al fine di determinare il peso medio delle stesse. Viene inoltre effettuato un campionamento delle casse secondo una metodologia approvata per determinare il peso netto medio dei pesci (senza imballaggi, ghiaccio);

b) verifica incrociata tra i quantitativi registrati nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco o nella distinta di vendita come pure tra i quantitativi indicati nel preavviso di sbarco e i quantitativi sbarcati per specie;

([1]) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1°.5.2004, pag. 35).

c) se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l'autorizzazione;

d) verifica che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave una volta concluse le operazioni di sbarco.

10. **Pesca dell'aringa nella zona IIa (acque CE)**

È proibito sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nella divisione IIa (acque CE) nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.

11. **Condizioni per lo sbarco delle aringhe per fini industriali**

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio si applicano le seguenti disposizioni:

Le aringhe catturate al di fuori delle sottozone CIEM III e IV con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm non possono essere tenute a bordo salvo se sono presenti mescolate ad altre specie, non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 10 % del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie.

12. **Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco**

a) A ovest della Scozia: Fino al 31 dicembre 2005 è proibita ogni attività di pesca nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche:

59°05′N, 06°45′O

59°30′N, 06°00′O

59°40′N, 05°00′O

60°00′N, 04°00′O

59°30′N, 04°00′O

59°05′N, 06°45′O

b) Mare Celtico: Fino al 31 marzo 2005 è proibita ogni attività di pesca nella parte della divisione CIEM VII inclusa nei seguenti rettangoli CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Questo divieto non si applica alle sfogliare nel mese di marzo.

c) In deroga alle lettere a) e b) sono permesse le attività di pesca utilizzando le nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:

i) non siano tenuti a bordo attrezzi di pesca diversi dalle nasse, e

ii) non sia tenuto a bordo pesce diverso dai molluschi e dai crostacei.

d) In deroga alle lettere a) e b) sono permesse le attività di pesca utilizzando nelle zone ivi indicate utilizzando reti con maglie inferiori a 55 mm, purché:

i) non siano tenute a bordo reti avente maglie di dimensioni pari o superiori a 55 mm, e

ii) non siano tenuti a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, sugarelli, spratti, melù e argentine.

13. **Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli**

È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:

— la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55°30′N

— latitudine 55°30′N, longitudine 1°00′O

— latitudine 58°00′N, longitudine 1°00′O

— latitudine 58°00′N, longitudine 2°00′O

— la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O.

Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerelli nella zona e degli effetti della chiusura.

14. **Zona di protezione dell'eglefino di Rockall**

Tutti i tipi di pesca, eccetto quelli con palangari, sono proibiti nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche:

Punto n.	Latitudine	Longitudine
1	57°00′N	15°00′O
2	57°00′N	14°00′O
3	56°30′N	14°00′O
4	56°30′N	15°00′O

15. **Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda**

Le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002, si applicano temporaneamente nel 2005 ([1]).

PARTE D

SOTTOZONE CIEM VIII, IX E X

16. **Divieto di pesca a strascico nelle acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera**

Alle navi è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate:

a) *Azzorre*

36°00′ latitudine nord e 23°00′ longitudine ovest

42°00′ latitudine nord e 23°00′ longitudine ovest

([1]) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.

42°00′ latitudine nord e 34°00′ longitudine ovest

36°00′ latitudine nord e 34°00′ longitudine ovest

36°00′ latitudine nord e 23°00′ longitudine ovest

b) *Isole Canarie e Madera*

27°00′ latitudine nord e 19°00′ longitudine ovest

26°00′ latitudine nord e 15°00′ longitudine ovest

29°00′ latitudine nord e 13°00′ longitudine ovest

36°00′ latitudine nord e 13°00′ longitudine ovest

36°00′ latitudine nord e 19°00′ longitudine ovest

27°00′ latitudine nord e 19°00′ longitudine ovest

PARTE E

MEDITERRANEO

17. **Misure tecniche di conservazione in Mediterraneo**

La pesca attualmente effettuata in virtù delle deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare temporaneamente nel 2005.

PARTE F

OCEANO PACIFICO ORIENTALE

18. **Reti da circuizione nell'Oceano Pacifico orientale [zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)]**

La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (Thunnus albacora), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1° agosto all'11 settembre 2005, o dal 20 novembre al 31 dicembre 2005, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

— le coste americane del Pacifico

— la longitudine 150° O

— la latitudine 40° N

— la latitudine 40° S

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° luglio 2005 il periodo di divieto della pesca per cui hanno optato. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione devono interrompere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le navi con reti da circuizione per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale devono tenere a bordo e quindi sbarcare tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di un'uscita, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

Le navi con reti da circuizione rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, senza arrecare danni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i dorado e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

Le seguenti misure specifiche vanno applicate se una tartaruga marina è accerchiata o è rimasta impigliata:

a) se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo;

b) se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;

c) se una tartaruga è issata a bordo della nave, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua;

d) è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare.

e) è incoraggiato, laddove possibile, il rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri dispositivi,

f) è incoraggiato inoltre il recupero dei dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati.

PARTE G

ATLANTICO ORIENTALE E MAR MEDITERRANEO

19. **Taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo**

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la taglia minima per il tonno rosso nel Mar Mediterraneo è di 10 kg o 80 cm.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001, non è concesso alcun margine di tolleranza per il tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo.

20. **Taglia minima per il tonno obeso**

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, è abolita la taglia minima per il tonno obeso.

21. **Restrizioni relative all'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi**

1. Al fine di proteggere gli stock di tonno obeso, in particolare del novellame, la pesca con reti a circuizione ed esche vive è vietata nel periodo e nella zona di cui alle lettere a) e b):

   a) Zona:

      Limite meridionale: parallelo 0° di latitudine sud

      Limite settentrionale: parallelo 5° di latitudine nord

      Limite occidentale: meridiano 20° di longitudine ovest

      Limite orientale: meridiano 10° di longitudine ovest

   b) Il periodo oggetto di divieto va dal 1° al 30 novembre di ogni anno.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 973/2001, i pescherecci comunitari sono autorizzati a pescare senza restrizioni sull'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi nella zona di cui all'articolo 3, paragrafo 2 durante il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

22. **Misure riguardanti la pesca sportiva e ricreativa nel Mar Mediterraneo**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'impiego, nel quadro della pesca sportiva e ricreativa, di reti trainate, reti da circuizione, sciabiche, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari per la pesca di tonnidi e specie affini, segnatamente tonni rossi, nel Mar Mediterraneo.

2. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonnidi e specie affini effettuate nel Mar Mediterraneo nel quadro della pesca sportiva e ricreativa non siano commercializzate.

23. **Programma di campionamento per il tonno rosso**

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 973/2001, gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la valutazione del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati; ciò richiede segnatamente che il campionamento in base alla taglia nelle gabbie sia effettuato su un campione (= 100 esemplari) ogni 100 tonnellate di pesce vivo. I campioni in base alla taglia sono ottenuti durante la raccolta ([1]) nell'allevamento, conformemente alla metodologia ICCAT nel quadro del compito II. Il campionamento deve essere effettuato nel corso di ogni raccolta e deve riguardare tutte le gabbie. I dati devono essere trasmessi all'ICCAT entro il 31 luglio per i campionamenti effettuati l'anno precedente.

24. **Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili in acque profonde.**

È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da imbrocco e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

Montagne marine di Hecate:

— 52°21.2866′N, 31°09.2688′O

— 52°20.8167′N, 30°51.5258′O

— 52°12.0777′N, 30°54.3824′O

— 52°12.4144′N, 31°14.8168′O

— 52°21.2866′N, 31°09.2688′O

Montagne marine di Faraday:

— 50°01.7968′N, 29°37.8077′O

— 49°59.1490′N, 29°29.4580′O

— 49°52.6429′N, 29°30.2820′O

— 49°44.3831′N, 29°02.8711′O

— 49°44.4186′N, 28°52.4340′O

— 49°36.4557′N, 28°39.4703′O

— 49°29.9701′N, 28°45.0183′O

— 49°49.4197′N, 29°42.0923′O

— 50°01.7968′N, 29°37.8077′O

([1]) Per il pesce allevato per più di un anno si dovrebbero stabilire metodi di campionamento supplementari.

Parte della dorsale di Reykjanes:

— 55°04.5327′N, 36°49.0135′O

— 55°05.4804′N, 35°58.9784′O

— 54°58.9914′N, 34°41.3634′O

— 54°41.1841′N, 34°00.0514′O

— 54°00.0′N, 34°00.0′O

— 53°54.6406′N, 34°49.9842′O

— 53°58.9668′N, 36°39.1260′O

— 55°04.5327′N, 36°49.0135′O

Montagne marine di Altair:

— 44°50.4953′N, 34°26.9128′O

— 44°47.2611′N, 33°48.5158′O

— 44°31.2006′N, 33°50.1636′O

— 44°38.0481′N, 34°11.9715′O

— 44°38.9470′N, 34°27.6819′O

— 44°50.4953′N, 34°26.9128′O

Montagne marine di Antialtair:

— 43°43.1307′N, 22°44.1174′O

— 43°39.5557′N, 22°19.2335′O

— 43°31.2802′N, 22°08.7964′O

— 43°27.7335′N, 22°14.6192′O

— 43°30.9616′N, 22°32.0325′O

— 43°40.6286′N, 22°47.0288′O

— 43°43.1307′N, 22°44.1174′O

PARTE H

SPECIE DI ACQUE PROFONDE

In deroga al regolamento (CE) n. 2347/2002, nel 2005 si applicano le seguenti disposizioni:

Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di catture di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.

È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.

Allegato III, appendice 1

Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore «BACOMA»

Finestra a maglie quadrate di 110 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.

Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino

Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.

È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (figura 1).

Collocazione della finestra

La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 2).

Dimensioni della finestra

La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 3).

La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.

Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 110 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.

Altre caratteristiche

Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 4a, 4b e 4c. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.

Figura 1

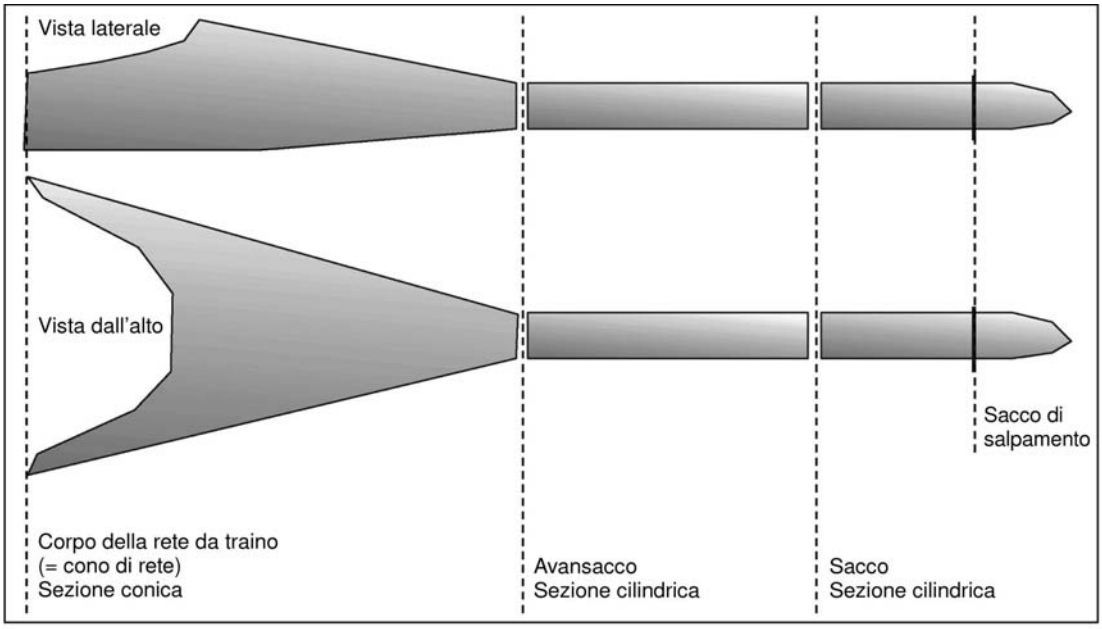

Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione.

Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in navi di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

Figura 2

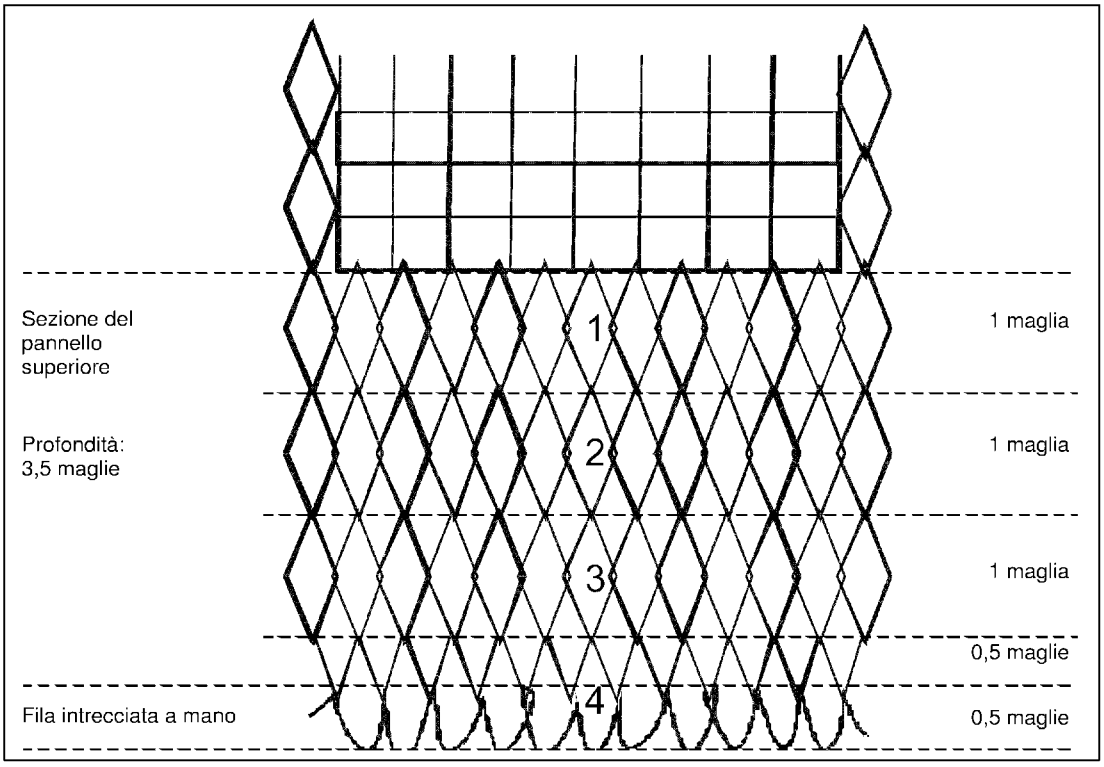

La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola.

Figura 3

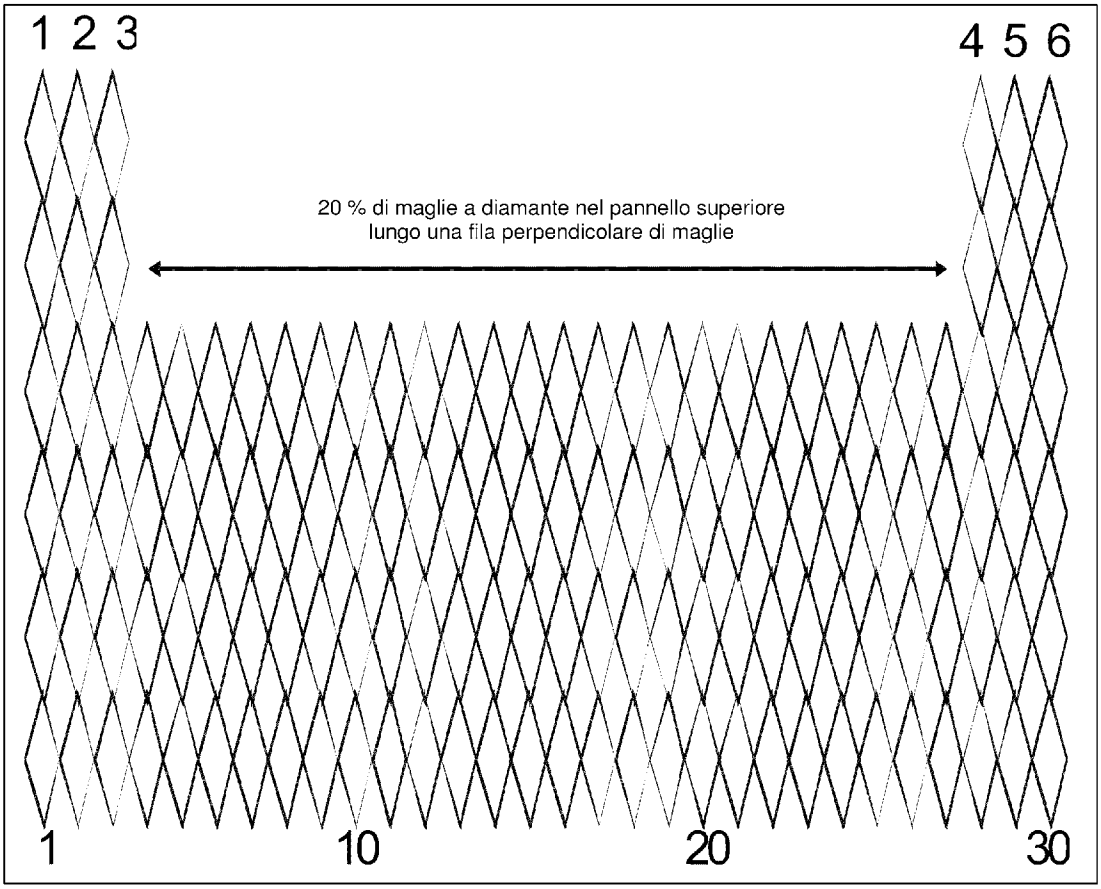

È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura 3), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 – 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).

Figura 4a

Pannello inferiore

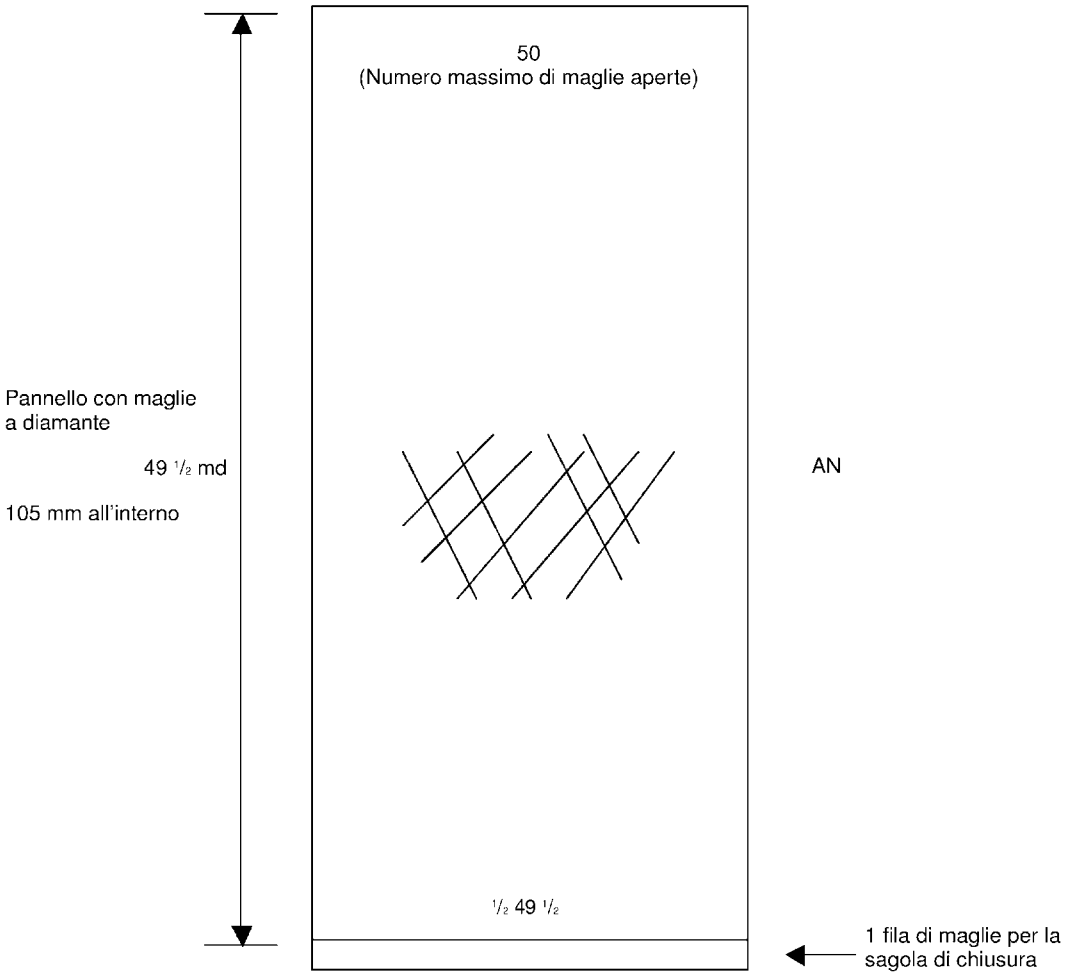

Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie

Figura 4b

Pannello superiore

(senza maglie a diamante tra la salinga e il pannello a maglie quadrate)

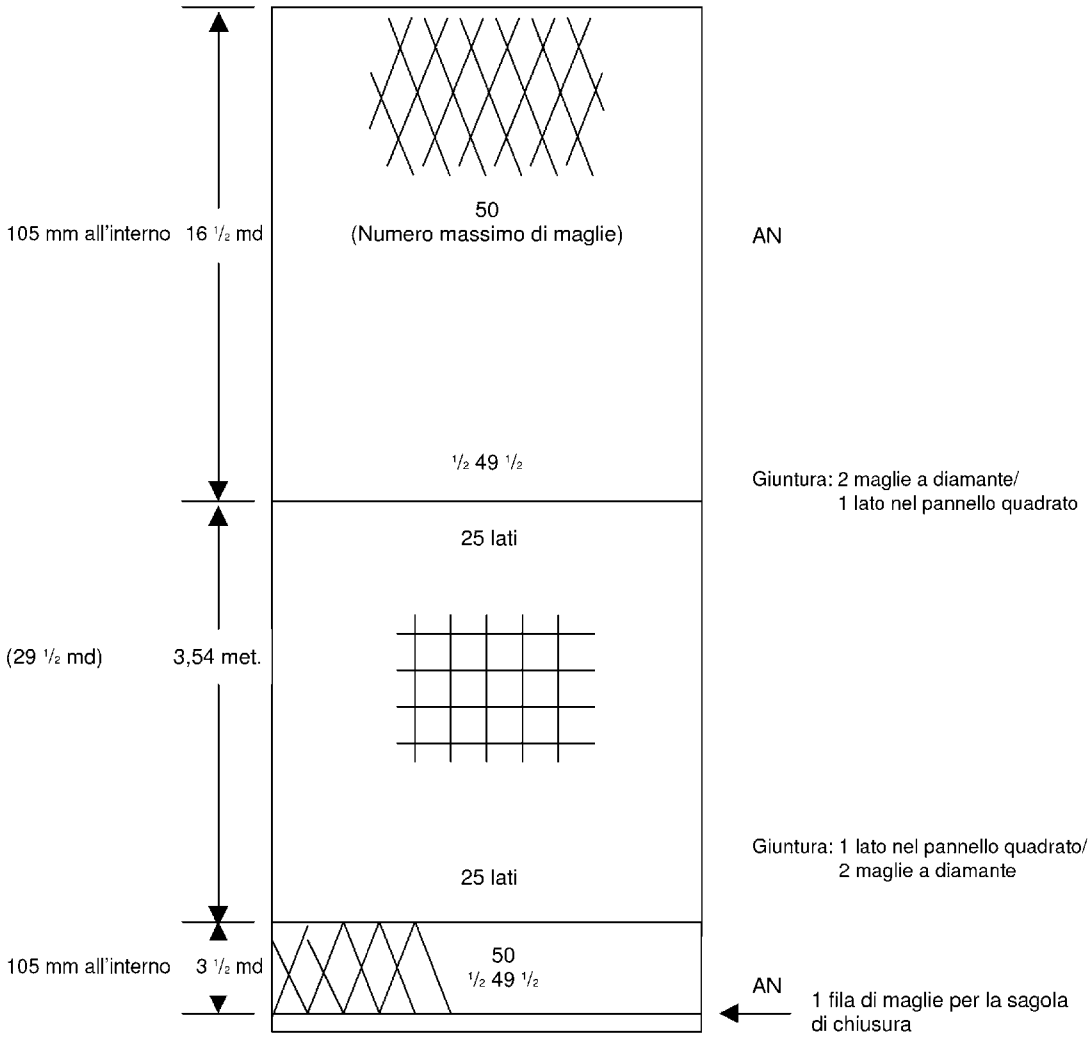

Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga

Figura 4c

Pannello superiore

(con maglie a diamante tra la ralinga e il pannello a maglie quadrate)

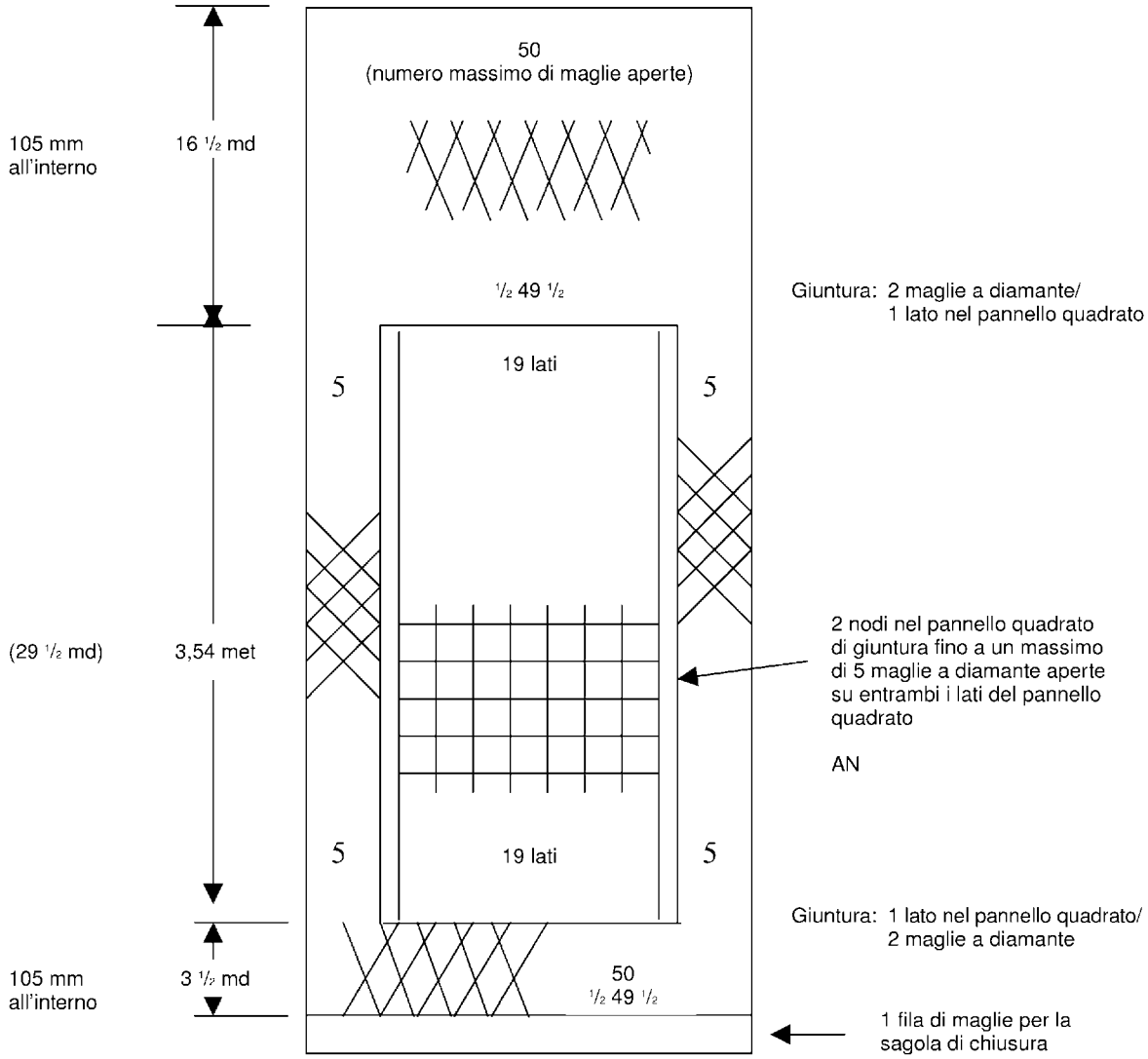

Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra

Allegato III, appendice 2

Condizioni speciali per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

1. Soltanto le navi titolari di un permesso di pesca speciale sono autorizzate a scaricare merluzzo bianco del Mar Baltico.

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato uno sbarco che richiede una notifica preliminare possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

3. Il comandante della nave, o un suo rappresentante, al quale uno Stato membro ha rilasciato permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico deve rispettare le seguenti condizioni:

   i) tenere a bordo della nave una copia del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico;

   ii) prima di lasciare il Mar Baltico o di entrarvi, notificare alle autorità dello Stato membro di bandiera la data, l'ora e il luogo di uscita o di entrata e non iniziare una nuova uscita per la pesca finché non siano state scaricate tutte le catture;

   iii) non trasbordare pesce in mare;

   iv) non transitare all'interno delle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco a meno che gli attrezzi di pesca a bordo non siano correttamente fissati e riposti;

   v) se si detengono a bordo più di 300 kg di merluzzo bianco, comunicare alle autorità competenti, almeno due ore prima di ogni ingresso in porto o luogo di scarico di uno Stato membro, il nome del porto o del luogo di scarico, l'ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di scarico e i quantitativi espressi in kg di peso vivo di merluzzo bianco;

   vi) effettuare sbarchi di merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati se a bordo sono detenuti più di 750 kg in peso vivo di merluzzo bianco;

   vii) fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, presentare la/le pagina/e pertinente/i del giornale di bordo alle autorità nazionali prima di iniziare lo sbarco delle catture detenute a bordo.

Allegato III, appendice 3

Attrezzi trainati: *Skagerrak e Kattegat*

Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all'uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati

Specie	Dimensioni delle maglie (millimetri)							
	< 16	16-31		32-69		35-69	70-89 ([5])	≥ 90
	Percentuale minima di specie bersaglio							
	50 % ([6])	50 % ([6])	20 % ([6])	50 % ([6])	20 % ([6])	20 % ([7])	30 % ([8])	Nessuna
Cicerelli (*Ammodytidae*) ([3])	x	x	x	x	x	x	x	x
Cicerelli (*Ammodytidae*) ([4])		x		x	x	x	x	x
Busbana norvegese (*Trisopterus esmarkii*)		x		x	x	x	x	x
Melù (*Micromesistius poutassou*)		x		x	x	x	x	x
Tracina drago (*Trachinus draco*) ([1])		x		x	x	x	x	x
Molluschi (eccetto *Sepia*) ([1])		x		x	x	x	x	x
Aguglia (*Belone belone*) ([1])		x		x	x	x	x	x
Capone gorno (*Eutrigla gurnardus*) ([1])		x		x	x	x	x	x
Argentine (*Argentina* spp.)				x	x	x	x	x
Spratto (*Sprattus sprattus*)		x		x	x	x	x	x
Anguilla (*Anguilla, anguilla*)			x	x	x	x	x	x
Gamberetti (*Crangon* spp., *Palaemon adspersus*) ([2])			x	x	x	x	x	x
Sgombro (*Scomber* spp.)				x			x	x
Sugarello (*Trachurus* spp.)				x			x	x
Aringa (*Clupea harengus*)				x			x	x
Gamberello boreale (*Pandalus borealis*)						x	x	x
Gamberetti (*Crangon* spp., *Palaemon adspersus*) ([1])					x		x	x
Merlano (*Merlangius merlangus*)							x	x
Scampo (*Nephrops norvegicus*)							x	x
Tutti gli altri organismi marini								x

([1]) Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base.
([2]) 4 miglia al di fuori dalle linee di base.
([3]) Dal 1° marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1° marzo al 31 luglio nel Kattegat.
([4]) Dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.
([5]) Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco e l'avansacco devono essere costituiti da pezze a maglie quadrate con una potra di uscita.
([6]) Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
([7]) Le catture detenute a bordo non devono superare il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
([8]) Le catture detenute a bordo non devono superare il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice.

Allegato III, appendice 4

Catenelle distanziatrici per reti da traino pelagiche per gamberetti: zona NAFO

Le catenelle distanziatrici sono catene o corde, o una combinazione delle due, che collegano la lima da piombo alla lima di armamento o alla lima di supporto a intervalli variabili. I termini «lima di armamento» o «lima di supporto» sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una lima di armamento; altre utilizzano sia la lima di armamento che la lima di supporto, come mostrato nel disegno. La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento.

Il disegno allegato mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.

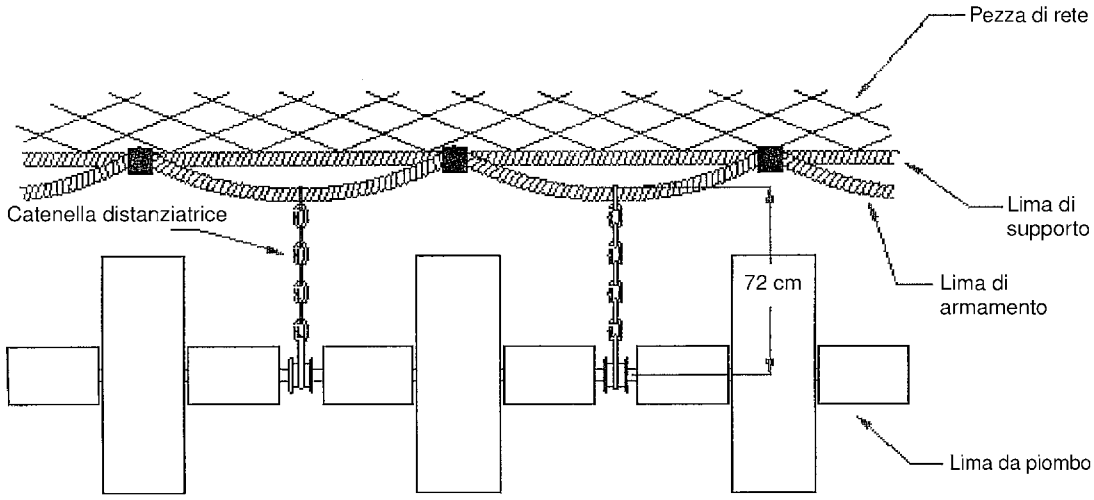

ALLEGATO IV bis

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITODEI PIANI DI RIPRISTINO DI TALUNI STOCK

Disposizioni generali

1. Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

2. Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

   Kattegat (divisione CIEM IIIa sud);

   Skagerrak e Mare del Nord (divisioni CIEM IV, a, b, c, IIIa nord e IIa CE);

   Scozia Occidentale (Divisione CIEM VIa);

   Manica orientale (divisione CIEM VIId);

   Mare d'Irlanda (Divisione CIEM VIIa).

   Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, si applica la seguente definizione dell'area della Scozia occidentale:

   la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche:

   60°00′N, 04°00′O

   59°45′N, 05°00′O

   59°30′N, 06°00′O

   59°00′N, 07°00′O

   58°30′N, 08°00′O

   58°00′N, 08°00′O

   58°00′N, 08°30′O

   56°00′N, 08°30′O

   56°00′N, 09°00′O

   55°00′N, 09°00′O

   55°00′N, 10°00′O

   54°30′N, 10°00′O.

3. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all' interno della zona e fuori dal porto»:

   a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00.00 di un giorno civile e le ore 24.00 del medesimo giorno di civile o una parte di detto periodo durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; oppure

b) qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto, o qualsiasi parte di uno di questi periodi.

Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all'interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione entro il 1° febbraio 2005 i mezzi di sorveglianza delle attività delle navi che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle lettera b).

4. Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm per tutte le zone eccetto il Kattegat e lo Skagerrak, dove la dimensione delle maglie deve essere pari o superiore a 90 mm;

b) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

c) reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;

d) palangari demersali;

e) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm per tutte le zone eccetto il Kattegat e lo Skagerrak, dove la dimensione delle maglie deve essere tra 70 e 89 mm;

f) reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm, ad eccezione delle sfogliare.

Sforzo di pesca

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

6. a) Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui una nave può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

Anche un giorno di assenza dal porto e di presenza in una data zona è dedotto dal totale dei giorni autorizzati in tutte le altre zone simultaneamente durante il periodo di gestione considerato.

Quando una nave passa per due zone nel corso di un'uscita di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zonae di assenza dal porto per attrezzi da pesca

Zona di cui al punto 2:	Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto:					
	4a	4b	4c	4d	4e	4f
Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Manica orientale, Scozia Occidentale e Mare d'Irlanda	9	13	13	16	21	19

Tuttavia, il numero massimo di giorni per mese civile durante il quale una nave può essere presente in una delle seguenti sottozone e fuori dal porto, detenendo a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4, lettera a), è il seguente:

i. Scozia occidentale: 8

ii. Mare d'Irlanda: 10.

b) Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili.

c) La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2002, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca [1]. Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo di pesca del 2001, espresso in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca consentito nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni parte di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera a) per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Il numero aggiuntivo di giorni concesso dalla Commissione a uno Stato membro nel 2004, conformemente all'allegato V, punto 6, lettera c) del regolamento (CE) n. 2287/2003, rimane assegnato nel 2005.

d) Gli Stati membri possono concedere alle navi deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.

Gli Stati membri che vogliano concedere un numero aggiuntivo di giorni notificano alla Commissione i dati delle navi che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell'assegnazione dei giorni aggiuntivi.

Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenzadal porto di cui alla tabella I e relative condizioni

Zona	Attrezzi di cuial punto 4	Attività comprovatadella nave nel 2002 (*)	Giorni
Zona di cui al punto 2	4(a), 4(e)	Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare	nessuna limitazione di giorni (**)
Zona di cui al punto 2	4(a), 4(b)	Meno del 5 % di merluzzo bianco	100-120 mm fino a 13 ≥ 120 mm fino a 14
Kattegat e Mare del Nord	4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm	Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero	Fino a 15 giorni
Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak	4(a) con apertura di maglie quadrate di 120 mm (***)	n.d.	12 giorni
Manica orientale	4(c) tramagli aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm	Navi assenti dal porto per non più di 24 ore	19 giorni

(*) Verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.
(**) La nave può trovarsi nella zona per il numero di giorni nel mese in questione.
(***) Le navi soggette a questa deroga devono rispettare le condizioni fissate nell'appendice 1 del presente allegato.

Qualora a una nave sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da essa comprovata, detta nave non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II, né trasborda pesce in mare verso altre navi. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

e) La Commissione può assegnare a uno Stato membro, a richiesta del medesimo, un giorno aggiuntivo in cui una nave può essere presente nella zona e fuori dal porto se detiene a bordo attrezzi di pesca di cui al punto 4, lettera a) aventi maglie di dimensioni superiori a 120 mm, a condizione che lo Stato membro abbia elaborato un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni. Nel corso di un periodo di gestione, qualora una nave si avvalga di questa disposizione, non può in nessun momento detenere a bordo attrezzi di pesca aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 120 mm.

[1] GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

f) Considerate la chiusura della zona del Mare d'Irlanda per la protezione delle specie riproduttrici e la prevista riduzione della mortalità ittica del merluzzo bianco, può essere concesso un giorno aggiuntivo alle navi con raggruppamenti di attrezzi di pesca 4(a) e 4(b) che passano più della metà dei loro giorni assegnati in un dato periodo di gestione pescando nel Mare d'Irlanda.

7. Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2 con nessuno degli attrezzi di cui al punto 4.

Quando il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica l'uso di due dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non è superiore alla metà della somma dei giorni di cui la nave può fruire per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella I o nel terzo capoverso del punto 6, lettera a) per la sottozona interessata.

L'uso di due attrezzi è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:

— nel corso di una determinata uscita in mare la nave può detenere a bordo uno soltanto degli attrezzi da pesca di cui al punto 4;

— prima di ogni uscita in mare il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo, a meno che il tipo di attrezzo non sia cambiato rispetto a quello notificato per l'uscita precedente.

Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza delle due condizioni succitate. Se una nave non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzata, con effetto immediato, a utilizzare due raggruppamenti di attrezzi da pesca.

Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 4 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono notificare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi di cui al punto 4 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa.

8. Una nave che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4.

9. a) In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi regolamentati come descritto al punto 7.

b) In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

10. a) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi sua nave di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un'altra delle sue navi per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

b) Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. Allorché una nave cedente utilizza la definizione alternativa di zona della Scozia occidentale di cui al punto 2, il calcolo della sua attività comprovata si baserà su tale definizione alternativa di zona.

c) Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione. Uno Stato membro può concedere un trasferimento di giornate se una nave cedente titolare di licenza ha temporaneamente cessato la sua attività senza aiuti pubblici.

d) Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell' assegnazione di cui ai punti 6, lettera d) e 7.

e) Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

11. Una nave che non abbia un'attività comprovata di pesca in una delle zone di cui al punto 2 può transitare in dette zone purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova in una delle zone di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

12. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una delle zone di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2001, 2002, 2003 o 2004 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 4, può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 4, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il secondo attrezzo.

13. Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare un membro dell'equipaggio ferito bisognoso di trattamento medico. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

Obblighi di comunicazione

14. Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nelle zone indicate al presente allegato, trasmettono alla Commissione per ciascun anno civile, entro un mese dal termine dello stesso, informazioni relative allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato (cfr. tabella IV).

15. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al punto 14 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

Tabella IV — Modello di dichiarazione

Stato	CFR	Marcatura esterna	Zona di pesca	Durata del periodo di gestione	Tipo/tipi di attrezzi notificati	Giorni ammissibili per attrezzo/ attrezzi	Giorni di utilizzo dell'attrezzo di tipo 1	Giorni di utilizzo dell'attrezzo di tipo 2	Trasferimento di giorni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tabella V — Formato dei dati

Nome della zona	Numero massimo di caratteri/ cifre	Definizione e osservazioni
(1) Paese	3	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/ 2002. Si tratta sempre del paese dichiarante.
(2) CFR	12	(Community Fleet Register Number – Numero del registro comunitario della flotta). Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.
(4) Zona	1	Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato.
(5) Durata del periodo di gestione	2	Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.
(6) Tipo/tipi di attrezzi notificati	2	Indicazione (punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)) dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.
(7) Giorni ammissibili per attrezzo/attrezzi	3	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.
(8) Giorni di utilizzo dell'attrezzo di tipo 1	3	Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato utilizzando un attrezzo di tipo 1.
(9) Giorni di utilizzo dell'attrezzo di tipo 2	3	Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato utilizzando un attrezzo di tipo 2, qualora applicabile.
(10) Trasferimento di giorni	3	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

Appendice 1 dell'allegato IV bis

1. A ogni nave che utilizza questo tipo di attrezzi deve essere stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

2. Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 1 è tenuta a bordo della nave.

3. Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete a strascico con un'apertura d'uscita come specificato al punto 4. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca.

4. a) L'apertura deve essere inserita nella sezione non chiusa, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. L'apertura deve essere inserita nella parte superiore della rete e coprirla per metà. Non ci devono essere più di due maglie a losanga aperte tra la fila posteriore di maglie a lato dell'apertura e la relinga laterale adiacente. L'apertura deve terminare a non più di 6 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di due maglie a losanga e una maglia quadrata.

   b) L'apertura deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 120 mm e devono essere quadrate, vale a dire che tutti e quattro i lati dell'apertura nella rete devono essere tagliati al lato di tutte le maglie. La rete deve essere montata in modo tale che i lati maglia siano paralleli e perpendicolari al senso della lunghezza della sagola di chiusura.

   c) La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. L'apertura deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. L'apertura non deve essere in alcun modo ostrutita con accessori interni o esterni.

ALLEGATO IV ter

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RIPRISTINO DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO

Disposizioni generali

1. Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

2. Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

   Penisola iberica, costa atlantica (Divisioni CIEM VIIIc e IXa) ad eccezione del Golfo di Cadice.

3. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona e fuori dal porto»:

   a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00.00 di un giorno civile e le ore 24.00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; oppure

   b) qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto, o qualsiasi parte di uno di questi periodi.

   Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all'interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione entro il 1º febbraio 2005 i mezzi di sorveglianza delle attività delle navi che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle lettera b).

4. Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

   a) Reti a strascico con maglie di dimensioni > 55 mm

   b) Palangari di fondo

   c) Reti da posta derivanti con maglie di dimensioni > 60 mm

   d) Reti da posta derivanti con maglie di dimensioni pari o superiore a 80 mm

   e) Reti da traino con maglie di dimensioni comprese fra 31 e 54 mm.

Sforzo di pesca

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

6. a) Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui una nave può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zonae di assenza dal porto per attrezzi da pesca

Zona di cui al punto:	Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto:					
	4a	4b	4c	4d	4e	4f
2 Penisola iberica, costa atlantica (Divisioni CIEM VIIIc e IXa)	22	22	22	22	22	22

b) Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili.

c) La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999. Può essere presa in considerazione anche qualsiasi nave per la quale si possa dimostrare il ritiro definitivo dalla zona specificata al punto 2. Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo di pesca del 2003, espresso in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca consentito nel 2003 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni parte di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera a) per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

d) Gli Stati membri possono concedere alle navi deroghe al numero di giorni in cui esse si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.

Gli Stati membri che vogliano concedere un numero aggiuntivo di giorni notificano alla Commissione i dati delle navi che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell'assegnazione dei giorni aggiuntivi.

Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenzadal porto di cui alla tabella I e relative condizioni

Zona di cuial punto 2	Attrezzi di cuial punto 4	Attività comprovatadella nave nel 2001, 2002 e 2003 (*)	Giorni
2	da 4(a) a 4(f)	Meno di 5 tonnellate di nasello in tutti gli anni	nessuna limitazione di giorni (**)

(*) Verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.
(**) La nave può trovarsi nella zona per il numero di giorni nel mese in questione.

Qualora a una nave sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa cattura di nasello da essa comprovata, gli sbarchi di detta nave nel 2005 non devono superare 5 tonnellate di peso vivo di nasello, né la nave deve trasbordare pesce in mare verso altre navi. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

7. Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l' attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non sarà effettuata la nave non potrà esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2 con nessuno degli attrezzi di cui al punto 4.

Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 4 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono notificare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi di cui al punto 4 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa.

8. a) In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi gli attrezzi regolamentati come descritto al punto 7.

b) In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

9. a) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi sua nave di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un'altra delle sue navi per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello allo schedario comunitario delle navi da pesca.

b) Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

c) Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione.

d) Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell'assegnazione di cui al punto 6, lettera d).

e) Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

10. Una nave che non abbia un'attività comprovata di pesca nella zona di cui al punto 2 può transitare in detta zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella zona stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all' articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

11. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 nella zona di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003 o 2004 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 4 può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 4, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

12. Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare un membro dell'equipaggio ferito bisognoso di trattamento medico. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell' emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

Controllo, ispezione e sorveglianza

13. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e dodecies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nella zona specificata al punto 2. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, e quelle che operano secondo la definizione di giorno di cui al punto 3, lettera a) sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.

14. Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 13 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

15. Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con un preavviso di almeno 24 ore dal trasbordo o dallo sbarco nel paese terzo, le informazioni di cui all'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93.

16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 14, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.

17. Le autorità competenti di uno Stato membro si assicurano che ogni quantitativo di nasello superiore a 300 kg e/o di scampo superiore a 150 kg catturato nella zona di cui al punto 2 sia pesato, prima della vendita, con le bilance della sala d'asta.

18. Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di nasello, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di nasello o scampo mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi da pesca comunitarie forniscono agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per i controlli incrociati tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di nasello o scampo detenute a bordo.

19. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di nasello superiori a 300 kg o di scampo superiori a 150 kg pescati nella zona di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

20. In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di qualsiasi specie ittica di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione, sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 indicante i quantitativi delle specie trasportate. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2847/93 non si applica.

21. In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

Obblighi di comunicazione

22. Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nella zona indicata nel presente allegato, trasmettono alla Commissione per ciascun anno civile, entro un mese dal termine dello stesso, informazioni relative allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato (cfr. tabella IV).

23. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al punto 22 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

Tabella IV — Modello di dichiarazione

Stato	CFR	Marcatura esterna	Zona di pesca	Durata del periodo di gestione	Tipo/tipi di attrezzi notificati	Giorni ammissibili per attrezzo	Giorni di utilizzo dell'attrezzo	Trasferimento di giorni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Tavola V — Formato dei dati

Nome della zona	Numero massimo di caratteri/cifre	Definizione e osservazioni
(1) Paese	3	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002. Si tratta sempre del paese dichiarante.
(2) CFR	12	(Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta). Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.
(4) Zona	1	Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato.
(5) Durata del periodo di gestione	2	Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.
(6) Tipo/tipi di attrezzi notificati	2	Indicazione (punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)) dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.
(7) Giorni ammissibili per attrezzo	3	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.
(8) Giorni di utilizzo dell'attrezzo	3	Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato.
(9) Trasferimento di giorni	3	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

ALLEGATO IV quater

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RIPRISTINO DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE

Disposizioni generali

1. Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

2. Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

   Manica occidentale (divisione CIEM VIIe).

3. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona e fuori dal porto»:

   a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; oppure

   b) qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto o qualsiasi parte di uno di questi periodi.

   Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all'interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione entro il 1º febbraio 2005 i mezzi di sorveglianza delle attività delle navi che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b).

4. Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

   a) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

   b) reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;

Sforzo di pesca

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

6. a) Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui una nave può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

   Anche un giorno di assenza dal porto e di presenza nella zona di cui al punto 2 del presente allegato è dedotto dal totale dei giorni autorizzati in tutte le altre zone di cui al punto 2 dell'allegato IV bis per una nave che utilizza le stesse categorie di attrezzi.

   Quando una nave passa per due zone nel corso di un'uscita di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca

Zona di cui al punto 2:	Gruppi di attrezzi da pescadi cui al punto:	
	4a	4b
2. Manica occidentale(divisione CIEM VIIe).	20	20

   b) Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili.

c) La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999. Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo di pesca del 2003 espresso in chilowatt-giorni delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca consentito nel 2003 a tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni parte di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera a) per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

7. Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di cui al punto 2 con nessuno degli attrezzi di cui al punto 4.

8. a) In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati come descritto al punto 7.

b) In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

9. a) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi sua nave di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un'altra delle sue navi per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

b) Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

c) Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione.

d) Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

10. Una nave che non abbia un'attività comprovata di pesca nella zona di cui al punto 2 può transitare in detta zona purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

11. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 nella zona di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003 e 2004 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 4, può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 4, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

12. Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare un membro dell'equipaggio ferito bisognoso di trattamento medico. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

Controllo, ispezione e sorveglianza

13. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e dodecies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nelle zone specificate al punto 2. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 e quelle che operano secondo la definizione di giorno di cui al punto 3, lettera a) sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.

14. Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 13 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

15. Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate all'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 con un preavviso di almeno 24 ore.

16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 13, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.

17. Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di sogliola, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi comunitarie prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola detenute a bordo.

18. Le autorità competenti di uno Stato membro provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg pescati in una delle zone di cui al punto 2 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.

19. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi superiori a 300 kg di sogliola pescati nella zona di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

20. In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di una qualsiasi delle specie nelle zone di cui all'articolo 12 del presente regolamento trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati delle specie in questione. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.

21. In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

Obblighi di comunicazione

22. Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nelle zone indicate al presente allegato, trasmettono alla Commissione per ciascun anno civile, entro un mese dal termine dello stesso, informazioni relative allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato (cfr. tabella IV).

23. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al punto 22 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

Tabella IV — Modello di dichiarazione

Stato	CFR	Marcatura esterna	Zona di pesca	Durata del periodo di gestione	Tipo/tipi di attrezzi notificati	Giorni ammissibili per attrezzo	Giorni di utilizzo dell'attrezzo	Trasferimento di giorni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Tavola V — Formato dei dati

Nome della zona	Numero massimo di caratteri/cifre	Definizione e osservazioni
(1) Paese	3	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002. Si tratta sempre del paese dichiarante.
(2) CFR	12	(Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta). Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.
(4) Zona	1	Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato.
(5) Durata del periodo di gestione	2	Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati.
(6) Tipo/tipi di attrezzi notificati	2	Indicazione (punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)) dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato.
(7) Giorni ammissibili per attrezzo	3	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.
(8) Giorni di utilizzo dell'attrezzo	3	Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato.
(9) Trasferimento di giorni	3	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

ALLEGATO V

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLONEL MARE DEL NORD E NELLO SKAGERRAK

1. Tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2005, le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che pescano nel Mare del Nord e nello Skagerrak con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm.

2. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata fuori dal porto»:

   a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo;

   b) qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo e qualsiasi parte di uno di questi periodi.

3. Entro il 1º marzo 2005, ogni Stato membro interessato istituisce una base dati contenente per quanto riguarda il Mare del Nord e lo Skagerrak negli anni 2002, 2003 e 2004 e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità, che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm le seguenti informazioni:

   a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;

   b) la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio;

   c) il numero di giornate fuori dal porto in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

   d) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni fuori dal porto per la potenza motrice installata in chilowatt.

4. Ogni Stato membro deve calcolare i seguenti aspetti:

   a) i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorno calcolati al punto 3, lettera d);

   b) la media dei chilowatt-giorno per il periodo 2002-2004.

5. Ogni Stato membro deve garantire che il numero di chilowatt-giorni nel 2005 per le navi battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità non superi del 40 % quello del 2004, come calcolato al punto 4, lettera a).

6. Il numero massimo di chilowatt-giorni di cui al punto 5 viene riesaminato dalla Commissione quanto prima e al più tardi entro il 15 maggio 2005, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004, in conformità delle seguenti norme:

   a) se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia pari o superiore a 500 000 milioni di esemplari a età 0, non sarà applicata nessuna limitazione di chilowatt-giorni per il resto del 2005;

   b) se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia compresa tra 300 000 milioni e 500 000 milioni di esemplari a età 0, il numero di chilowatt-giorni non potrà superare il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a);

   c) se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia inferiore a 300 000 milioni di esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà proibita per il resto del 2005. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano per le attività di pesca a fini di controllo.

ALLEGATO VI

PARTE I

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCAPER LE NAVI COMUNITARIE CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62°00′N	75	DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17	55
	Specie demersali, a nord di 62°00′N	80	FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1	50
	Sgombro, a sud di 62°00′N, pesca con ciancioli	11	DE: 1 ([1]), DK: 26 ([1]), FR: 2 ([1]), NL: 1 ([1])	Non pertinente
	Sgombro, a sud di 62°00′N, pesca al traino	19		Non pertinente
	Sgombro, a nord di 62°00′N, pesca con ciancioli	11 ([2])	DK: 11	Non pertinente
	Specie industriali, a sud di 62°00′N	480	DK: 450, UK: 30	150
Acque delle isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer	26	BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18	13
	Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28′N e ad est di 6°30′O	8 ([3])		4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20′N e 62°00′N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20	26
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30′N e ad ovest di 9°00′O, nella zona tra 7°00′O e 9°00′O a sud di 60°30′N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30′N, 7°00′O e 60°00′N, 6°00′O.	70	DE: 8 ([4]), FR: 12 ([4]), UK: 0 ([4])	20 ([5])
	Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.	70		22 ([5])
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».	34	DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5	20
	Pesca con palangari	10	UK: 10	6
	Pesca dello sgombro	12	DK: 12	12
	Pesca dell'aringa a nord di 62°N	21	DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3	21

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Acque della Federazione russa	Tutte le attività di pesca	pm		pm
	Pesca del merluzzo bianco	7 ([6])		pm
	Pesca dello spratto	pm		pm

([1]) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e circuizione.
([2]) Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62°00′N.
([3]) Sulla base del verbale concordato 1999 i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer».
([4]) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.
([5]) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer».
([6]) Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.

PARTE II

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCAPER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62°00′N	18	18
Isole Færøer	Sgombro, VIa (a nord di 56°30′N), VIIe,f,h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56°30′N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56°30′N)	14	14
	Aringa a nord di 62°00′N	21	21
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56°30′N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)	15	15
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, VIa (a nord di 56°30′N), VIb, VII (a ovest di 12°00′O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
	Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS)	3	3
Federazione russa	Aringa, IIId (acque della Svezia)	pm	pm
	Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)	pm	pm
	Spratto	4 ([1])	pm
Barbados	*Mazzancolle* ([2]) (acque della Guiana francese)	5	pm ([3])
	Lutiani ([4]) (acque della Guiana francese)	5	pm
Guiana	*Mazzancolle* ([5]) (acque della Guiana francese)	pm	pm ([6])
Suriname	*Mazzancolle* ([5]) (acque della Guiana francese)	5	pm ([7])
Trinidad e Tobago	*Mazzancolle* ([5]) (acque della Guiana francese)	8	pm ([8])
Giappone	Tonno ([9]) (acque della Guiana francese)	pm	

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Corea	Tonno ([10]) (acque della Guiana francese)	pm	pm ([5])
Venezuela	Lutiani ([5]) (acque della Guiana francese)	41	pm
	Squali ([5]) (acque della Guiana francese)	4	pm

([1]) Si applica esclusivamente alla zona lettone delle acque CE.
([2]) Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.
([3]) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.
([4]) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.
Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.
Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.
([5]) Valido dal 1° gennaio al 30 aprile 2005.
([6]) In attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2005 con la Norvegia.
([7]) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.
([8]) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.
([9]) Da catturarsi esclusivamente con palangari.
([10]) Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 10 imbarcazioni da pesca dirette al merluzzo bianco con reti da imbocco.

PARTE III

DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2

DICHIARAZIONE DI SBARCO ([1])

Nome della nave:		Numero di iscrizione:	
Nome del comandante:		Nome del mandatario:	
Firma del comandante:			

Bordata effettuata dal _____ al _____

Porto di sbarco:

Quantitativi di mazzancolle sbarcate (in peso vivo)			
Mazzancolle decapitate:			kg
	oppure (× 1,6) =		kg (mazzancolle con testa)
Mazzancolle con testa:			kg
Thunnidae:	kg	Lutianidi (*Lutjanidae*):	kg
Squali:	kg	Altre:	kg

([1]) Una copia è conservata dal comandante, una seconda copia dal funzionario incaricato del controllo e una terza è inviata alla Commissione europea.

ALLEGATO VII

PARTE I

INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

Dopo ogni operazione di pesca:

1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;

1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4. il metodo di pesca utilizzato.

Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

2.2. i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

2.4. l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

3.1. il nome del porto;

3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

4.1. la data e l'ora della comunicazione;

4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;

4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

PARTE II

LOG-BOOK MODEL

FICHE DE PÊCHE LOG SHEET

Nom du navire ______ Nation ______
Vessel name

N° d'immatriculation ______ N° de licence ZEE ______
Official No Fishing licence No

Nom du capitaine ______ Nbre équipage ______
Captain's name No in crew

Départ de ______ Date ______
Depart from

Débarquement à ______ Date ______
Landed at

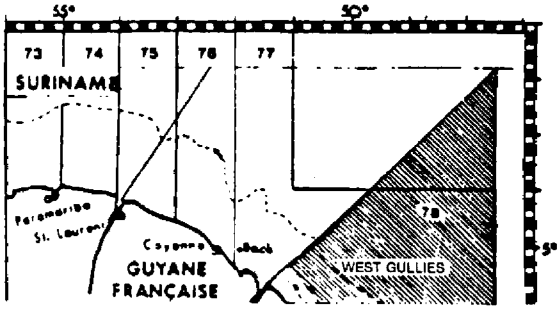

Mois/Month Jour/Day	Zone n°	Sonde Depth	Jour ou nuit Day or night (D or N)	Nombre de fois où les engins ont été mis à l'eau/Number of times gear is shot	Total heures de pêche Hours fished	Queues de crevette «Head-off» shrimp (kg)	Crevettes entières «Head-on» shrimp (kg)	Crevettes conservées à bord Shrimps retained on board		Vivaneaux Snapper	Requins Shark	Thonidés Tuna
								Penaeus: subtilis brasiliensis	Xyphopenaeus Kroyerii			
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									

ALLEGATO VIII

CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONEDELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE

Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;

c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in queste zone in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;

f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.5. a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave e il nome del comandante;

b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza;

c) il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;

d) l'identificazione del tipo di messaggio;

e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH) o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.

Nome della stazione radio	*Indicativo di chiamata della stazione radio*
Lyngby	OXZ
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Torshavn	OXJ
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA
Ørlandet	LFO
Bodø	LPG
Svalbard	LGS
Blåvand	OXB
Gryt	GRYT RADIO
Göteborg	SOG
Turku	OFK

4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

— nome della nave

— indicativo di chiamata,

— lettere e cifre esterne di identificazione,

— numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;

— l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

— messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,

— messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT» ,

— messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,

— messaggio settimanale: «WKL»,

— messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;

— la data, l'ora e la posizione geografica;

— divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;

— data in cui si prevede di cominciare la pesca;

— quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

— quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

— divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

— quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

— nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;

— i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

— nome del comandante.

5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 1.4:

Berici (*Beryx* spp.)	ALF
Passera canadese (*Hippoglossoides platessoides*)	PLA
Acciuga (*Engraulis encrasicholus*)	ANE
Rana pescatrice (*Lophius* spp.)	MNZ
Argentina (*Argentina sphyraena*)	ARG
Pesce castagna (*Brama brama*)	POA
Squalo elefante (*Cetorinhus maximus*)	BSK
Pesce sciabola nero (*Aphanopus carbo*)	BSF
Molva azzurra (*Molva dypterygia*)	BLI
Melù (*Micromesistius poutassou*)	WHB
Gambero barbato (*Xiphopenaeus kroyeri*)	BOB
Merluzzo bianco (*Gadus morhua*)	COD
Gamberetto grigio (*Crangon crangon*)	CSH
Calamari (*Loligo* spp.)	SQC
Spinarolo (*Squalus acanthias*)	DGS
Musdee (*Phycis* spp.)	FOR
Ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)	GHL
Eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)	HAD
Nasello (*Merluccius merluccius*)	HKE
Ippoglosso atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	HAL
Aringa (*Clupea harengus*)	HER
Sugarello (*Trachurus trachurus*)	HOM
Molva (*Molva molva*)	LIN
Sgombro (*Scomber scombrus*)	MAC
Lepidorombi (*Lepidorhombus* spp.)	LEZ
Gamberello boreale (*Pandalus borealis*)	PRA
Scampo (*Nephrops norvegicus*)	NEP

Busbana norvegese (*Trisopterus esmarkii*)	NOP
Pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*)	ORY
Altri	OTH
Passera di mare (*Pleuronectes platessa*)	PLE
Merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*)	POL
Smeriglio (*Lamma nasus*)	POR
Scorfani (*Sebastes* spp.)	RED
Occhialone (*Pagellus bogaraveo*)	SBR
Granatiere (*Coryphaenoides rupestris*)	RNG
Merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)	POK
Salmone atlantico (*Salmo Salar*)	SAL
Cicerelli (*Ammodytes* spp.)	SAN
Sardina (*Sardina pilchardus*)	PIL
Squalo (*Selachii, Pleurotremata*)	SKH
Mazzancolle (*Penaeidae*)	PEZ
Spratto (*Sprattus sprattus*)	SPR
Totani (*Illex* spp.)	SQX
Tonni (*Thunnidae*)	TUN
Brosmio (*Brosme brosme*)	USK
Merlano (*Merlangus merlangus*)	WHG
Limanda (*Limanda ferruginea*)	YEL

ALLEGATO IX

ELENCO DI SPECIE

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere
Pesci demersali		
Merluzzo bianco	*Gadus morhua*	COD
Eglefino	*Melanogrammus aeglefinus*	HAD
Scorfano di Norvegia	*Sebastes spp.*	RED
Scorfano di Norvegia	*Sebastes marinus*	REG
Sebaste (di acqua profonda)	*Sebastes mentella*	REB
Scorfano	*Sebastes fasciatus*	REN
Nasello atlantico	*Merluccius bilinearis*	HKS
Musdea atlantica (*)	*Urophycis chuss*	HKR
Merluzzo carbonaro	*Pollachius virens*	POK
Passera canadese	*Hippoglossoides platessoides*	PLA
Passera lingua di cane	*Glyptocephalus cynoglossus*	WIT
Limanda	*Limanda ferruginea*	YEL
Ippoglosso nero	*Reinharditius hippoglossoides*	GHL
Ippoglosso atlantico	*Hippoglossus hippoglossus*	HAL
Limanda americana	*Pseudopleuronectes americanus*	FLW
Rombo dentato	*Paralichthys dentatus*	FLS
Rombo canadese	*Scophthalmus aquosus*	FLD
Pleuronettiformi (NS)	*Pleuronectiformes*	FLX
Rana pescatrice americana	*Lophius americanus*	ANG
Caponi americani	*Prionotus spp.*	SRA
Tomcod Melù	*Microgadus tomcod*	TOM
Antimora blu	*Antimora rostrata*	ANT
Melù	*Micromesistius poutassou*	WHB
Tordo americano	*Tautogolabrus adspersus*	CUN
Brosmio	*Brosme brosme*	USK
Merluzzo groenlandese	*Gadus ogac*	GRC
Molva azzurra	*Molva dypterygia*	BLI
Molva	*Molva molva*	LIN
Ciclottero	*Cyclopterus lumpus*	LUM
Ombrina americana	*Menticirrhus saxatilis*	KGF
Pesce palla maculato	*Sphoeroides maculatus*	PUF
Licodi (NS)	*Lycodes spp.*	ELZ
Blennio viviparo americano	*Macrozoarces americanus*	OPT
Merluzzo artico	*Boreogadus saida*	POC

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere
Granatiere	*Coryphaenoides rupestris*	RNG
Granatiere	*Macrourus berglax*	RHG
Cicerelli	*Ammodytes spp.*	SAN
Scazzoni	*Myoxocephalus spp.*	SCU
Sarago americano	*Stenotomus chrysops*	SCP
Tautoga	*Tautoga onitis*	TAU
Tile gibboso	*Lopholatilus chamaeleonticeps*	TIL
Musdea americana (*)	*Urophycis tenuis*	HKW
Bavose lupe (NS)	*Anarhicas spp.*	CAT
Lupo di mare	*Anarhichas lupus*	CAA
Bavosa lupa	*Anarhichas minor*	CAS
Pesci demersali (NS)		GRO
Pesci pelagici		
Aringa	*Clupea harengus*	HER
Sgombro	*Scomber scombrus*	MAC
Fieto americano	*Peprilus triacanthus*	BUT
Alaccia americana	*Brevoortia tyrannus*	MHA
Costardella	*Scomberesox saurus*	SAU
Sardoncino americano	*Anchoa mitchilli*	ANB
Pesce serra	*Pomatomus saltatrix*	BLU
Carongo cavallo	*Caranx hippos*	CVJ
Tombarello	*Auxis thazard*	FRI
Maccarello reale	*Scomberomourus cavalla*	KGM
Maccarello reale maculato	*Scomberomourus maculatus*	SSM
Pesce vela del Pacifico	*Istiophorus platypterus*	SAI
Marlin bianco	*Tetrapturus albidus*	WHM
Marlin azzurro	*Makaira nigricans*	BUM
Pesce spada	*Xiphias gladius*	SWO
Tonno bianco	*Thunnus alalunga*	ALB
Palamita	*Sarda sarda*	BON
Tonnetto	*Euthynnus alletteratus*	LTA
Tonno obeso	*Thunnus obesus*	BET
Tonno rosso	*Thunnus thynnus*	BFT
Tonnetto striato	*Katsuwonus pelamis*	SKJ
Tonno albacora	*Thunnus albacares*	YFT
Sgombri (NS)	*Scombridae*	TUN
Pesci ossei pelagici (NS)		PEL

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere
Invertebrati		
Calamaro (*Loligo*)	*Loligo pealei*	SQL
Totano (*Illex*)	*Illex illecebrosus*	SQI
Calamari (NS)	*Loliginidae, Ommastrephidae*	SQU
Cannolicchio dell'Atlantico	*Ensis directus*	CLR
Cappa dura	*Mercenaria mercenaria*	CLH
Cappa artica	*Arctica islandica*	CLQ
Cappa molle	*Mya arenaria*	CLS
Cappa americana	*Spisula solidissima*	CLB
Cappa	*Spisula polynyma*	CLT
Bivalvi (NS)	*Prionodesmacea, Teleodesmacea*	CLX
Canestrello americano	*Argopecten irradians*	SCB
Canestrello calico	*Argopecten gibbus*	SCC
Canestrello d'Islanda	*Chylamys islandica*	ISC
Cappasanta americana	*Placopecten magellanicus*	SCA
Pettinidi (NS)	*Pectinidae*	SCX
Ostrica della Virginia	*Crassostrea virginica*	OYA
Mitilo comune	*Mytilus edulis*	MUS
Busici (NS)	*Busycon spp.*	WHX
Chiocciole di scogliera (NS)	*Littorina spp.*	PER
Molluschi marini (NS)	*Mollusca*	MOL
Granciporro atlantico giallo	*Cancer irroratus*	CRK
Granchio nuotatore	*Callinectes sapidus*	CRB
Granchio comune	*Carcinus maenas*	CRG
Granciporro atlantico rosso	*Cancer borealis*	CRJ
Grancevola artica	*Chionoecetes opilio*	CRQ
Granchio rosso di fondale	*Geryon quinquedens*	CRR
Granchio reale	*Lithodes maia*	KCT
Crostacei reptanti (NS)	*Reptantia*	CRA
Astice americano	*Homarus americanus*	LBA
Gamberello boreale	*Pandalus borealis*	PRA
Gamberetto rosa	*Pandalus montagui*	AES
Mazzancolle (NS)	*Penaeus spp.*	PEN
Gobetti del Pacifico	*Pandalus spp.*	PAN
Crostacei di mare (NS)	*Crustacea*	CRU
Ricci di mare	*Strongylocentrotus spp.*	URC
Polichetti (NS)	*Polycheata*	WOR

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere
Limule	*Limulus polyphemus*	HSC
Invertebrati acquatici (NS)	*Invertebrata*	INV
Altri pesci		
Falsa aringa atlantica	*Alosa pseudoharengus*	ALE
Ricciole	*Seriola spp.*	AMX
Grongo americano	*Conger oceanicus*	COA
Anguilla americana	*Anguilla rostrata*	ELA
Missina	*Myxine glutinosa*	MYG
Alaccia americana	*Alosa sapidissima*	SHA
Argentine (NS)	*Argentina spp.*	ARG
Ombrina	*Micropogonias undulatus*	CKA
Aguglia americana	*Strongylura marina*	NFA
Salmone atlantico	*Salmo salar*	SAL
Latterino menidia	*Menidia menidia*	SSA
Alaccia vessillifera	*Opisthonema oglinum*	THA
Alepocefalo	*Alepocephalus bairdii*	ALC
Ombrina nera	*Pogonias cromis*	BDM
Perchia nera	*Centropristis striata*	BSB
Alosa canadese	*Alosa aestivalis*	BBH
Capelin	*Mallotus villosus*	CAP
Salmerini (NS)	*Salvelinus spp.*	CHR
Cobia	*Rachycentron canadum*	CBA
Leccia dei Caraibi	*Trachinotus carolinus*	POM
Alosa americana	*Dorosoma cepedianum*	SHG
Bum (NS)	*Pomadasyidae*	GRX
Alosa	*Alosa mediocris*	SHH
Pesce lanterna	*Notoscopelus spp.*	LAX
Muggini (NS)	*Mugilidae*	MUL
Fieto americano	*Peprilus alepidotus (= paru)*	HVF
Pesce burro maculato	*Orthopristis chrysoptera*	PIG
Sperlano	*Osmerus mordax*	SMR
Ombrina ocellata	*Sciaenops ocellatus*	RDM
Pagro	*Pagrus pagrus*	RPG
Suro americano	*Trachurus lathami*	RSC
Perchia americana	*Diplectrum formosum*	PES
Sarago americano	*Archosargus probatocephalus*	SPH
Corvina striata	*Leiostomus xanthurus*	SPT

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere
Ombrina dentata	*Cynoscion nebulosus*	SWF
Ombrina dentata	*Cynoscion regalis*	STG
Persicospigola striata	*Morone saxatilis*	STB
Storioni (NS)	*Acipenseridae*	STU
Tarpon	*Tarpon (= megalops) atlanticus*	TAR
Trote (NS)	*Salmo spp.*	TRO
Persicospigola americana	*Morone americana*	PEW
Berici (NS)	*Beryx spp.*	ALF
Spinarolo	*Squalus acantias*	DGS
Spinaroli (NS)	*Squalidae*	DGX
Squalo toro	*Odontaspis taurus*	CCT
Smeriglio	*Lamna nasus*	POR
Squalo mako	*Isurus oxyrinchus*	SMA
Squalo grigio	*Carcharhinus obscurus*	DUS
Verdesca	*Prionace glauca*	BSH
Squaliformi (NS)	*Squaliformes*	SHX
Squalo musoguzzo	*Rhizoprionodon terraenovae*	RHT
Sagrì nero	*Centroscyllium fabricii*	CFB
Squalo di Groenlandia	*Somniosus microcephalus*	GSK
Squalo elefante	*Cetorhinus maximus*	BSK
Razze (NS)	*Raja spp.*	SKA
Razza	*Leucoraja erinacea*	RJD
Razza	*Amblyraja hyperborea*	RJG
Razza	*Dipturus laevis*	RJL
Razza occhiata	*Leucoraja ocellata*	RJT
Razza stellata	*Amblyraja radiata*	RJR
Razza	*Malcoraja senta*	RJS
Razza	*Bathyraja spinicauda*	RJO
Pesci ossei (NS)		FIN

(*) Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere *Urophycis* ai fini delle relazioni statistiche sono designati come segue: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, *Urophycis tenuis*; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, *Urophycis tenuis*; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere Urophycis catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, *Urophycis chuss*.

ALLEGATO X

FODERONI AUTORIZZATI

1. **Foderone superiore tipo ICNAF**

Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l'usura, purché risponda ai requisiti seguenti:

a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all'articolo 10;

b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

c) la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza coperta del sacco, misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

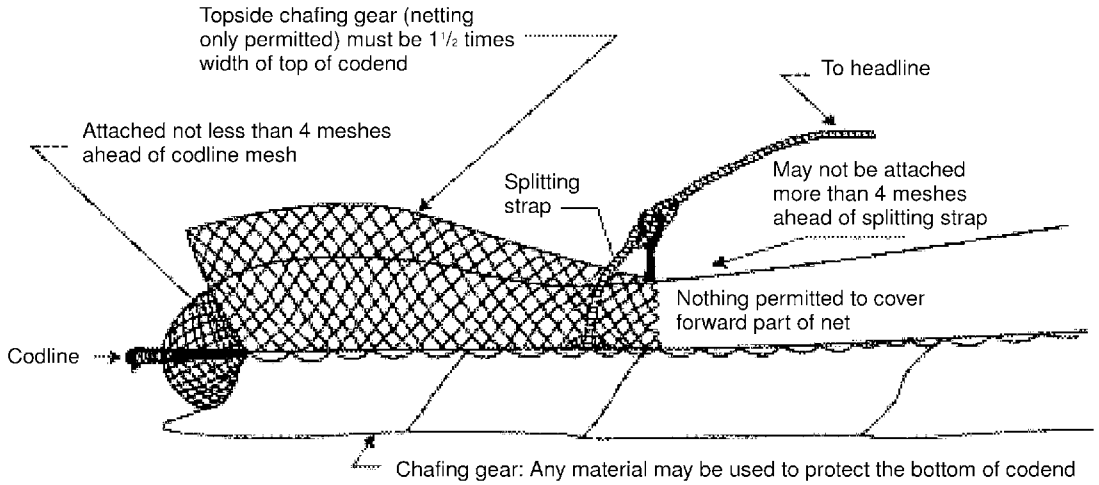

2. **Foderone superiore a fascia multipla**

Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:

i) ogni pezza:

   a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

   b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco); e

   c) non sia più lunga di dieci maglie; e

ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

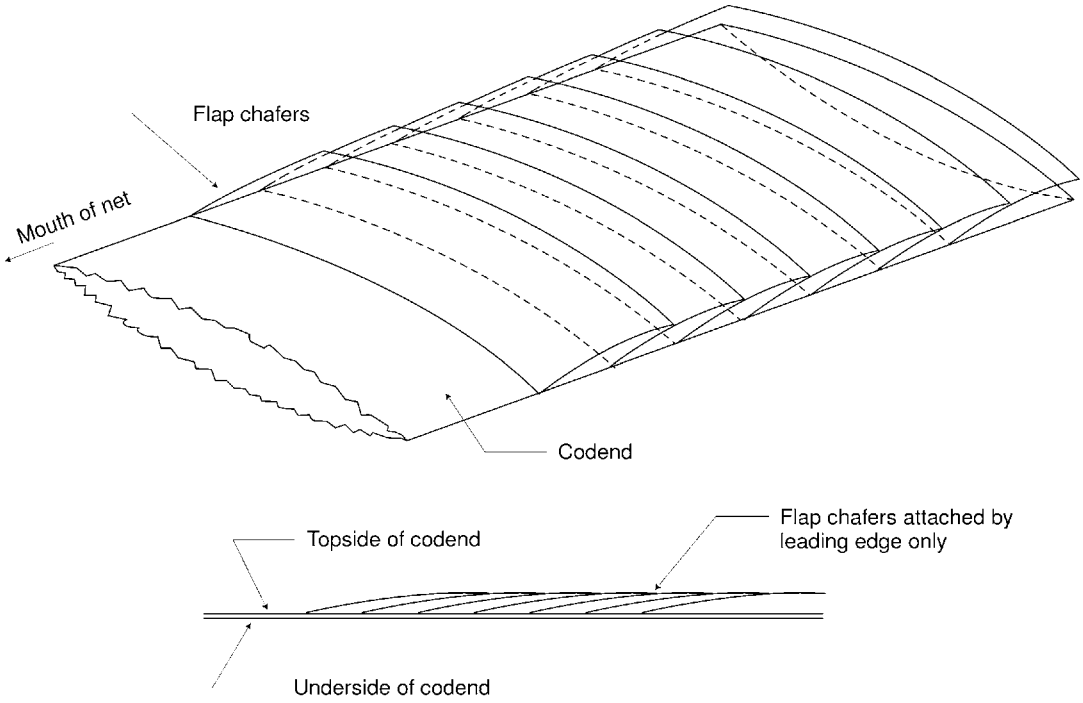

FODERONE DI TIPO POLACCO

3. **Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)**

Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

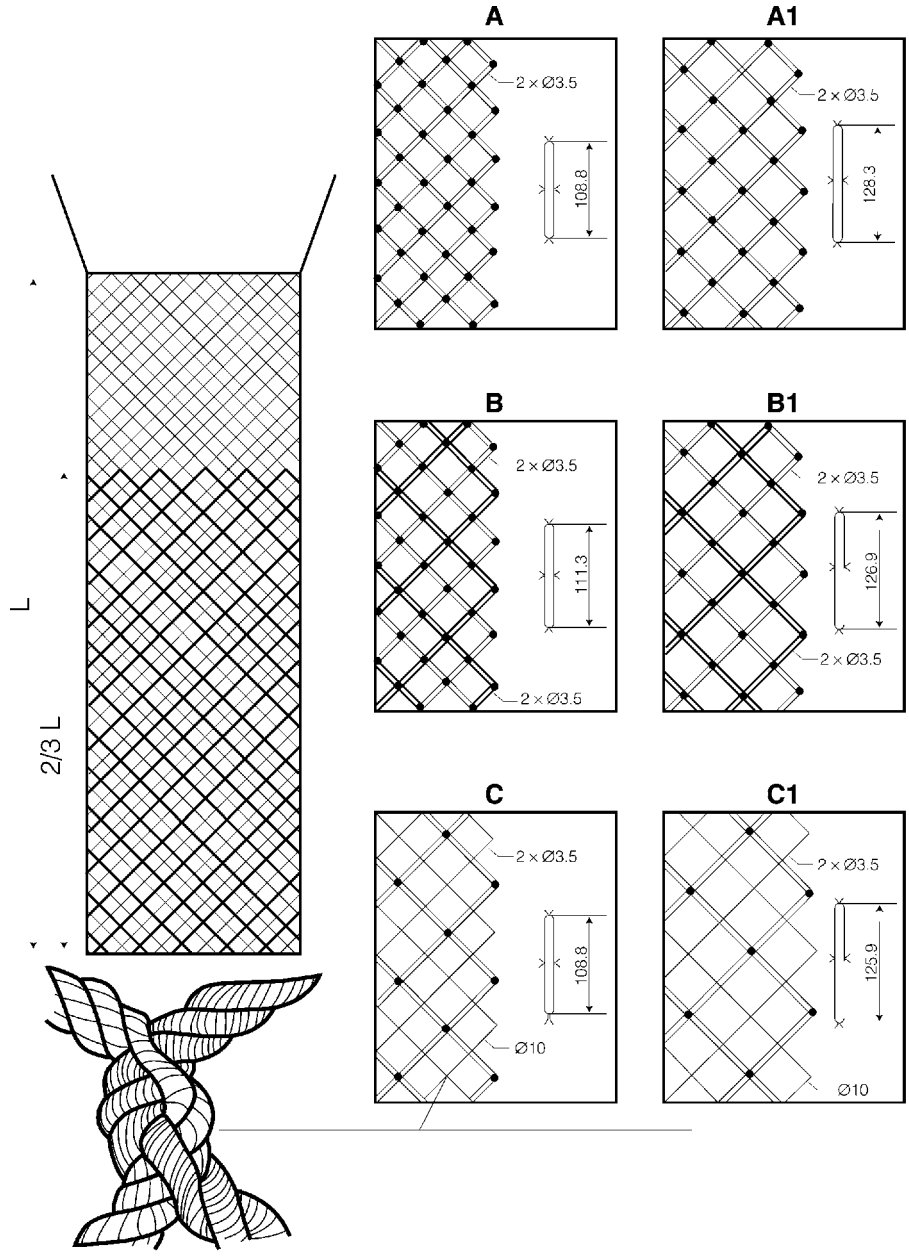

ALLEGATO XI

TAGLIA MINIMA DEI PESCI (*)

Specie	Pesci senza viscere né branchie, anche spellati; freschi, refrigerati, congelati o salati			
	Interi	decapitati	Decapitatie senza coda	Decapitati e sezionati
Merluzzo bianco	41 cm	27 cm	22 cm	27/25 cm (**)
Ippoglosso nero	30 cm	N/A	N/A	N/A
Passera canadese	25 cm	19 cm	15 cm	N/A
Limanda	25 cm	19 cm	15 cm	N/A

(*) Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.
(**) Taglia inferiore per i pesci freschi salati.

ALLEGATO XII

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO)

ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA

Tipo di informazione	Codice standard
Nome della nave	01
Nazionalità della nave	02
Numero di registrazione della nave	03
Porto di registrazione	04
Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi)	10
Tipo di attrezzo	
Data	
— giorno	20
— mese	21
— anno	22
Posizione	
— latitudine	31
— longitudine	32
— zona statistica	33
N. di cale nel periodo di 24 ore ([1])	40
N. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore ([1])	41
Nomi delle specie (Allegato II)	
Catture giornaliere di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano in forma di pesce	61
Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione	62
Rigetti quotidiani di ciascuna specie	63
Luogo di trasbordo	70
Data o date di trasbordo	71
Firma del comandante	80

([1]) Qualora due o più tipi di attrezzi vengano usati nello stesso periodo di 24 ore, le annotazioni dovranno essere distinte per tipo di attrezzo.

CODICI DEGLI ATTREZZI

Categoria di attrezzi	Abbreviazione standard Codice
Reti da circuizione	
Rete da circuizione a chiusura	PS
— Reti da circuizione azionate da un natante	PS1
— Reti da circuizione azionate da due natanti	PS2
Rete da circuizione senza chiusura (lampara)	LA
Sciabiche	
Sciabiche da natante	SV
— Sciabica danese	SDN
— Sciabica scozzese	SSC
— Sciabica a coppia	SPR
Sciabiche (non specificato)	SX
Reti da traino	
Nasse	FPO
Reti a strascico	
— Sfogliare	TBB
— Reti a strascico a divergenti ([1])	OTB
— Rete a strascico a coppia	PTB
— Reti a strascico per scampi	TBN
— Reti da traino pelagiche per gamberetti	TBS
— Reti a strascico (non specificato)	TB
Reti da traino pelagiche	
— Rete da traino pelagica a divergenti	OTM
— Rete a strascico a coppia	PTM
— Reti da traino pelagiche per gamberetti	TMS
— Reti da traino pelagiche (non specificato)	TM
Reti da traino gemelle a divergenti(1 natante)	OTT
Reti da traino a divergenti (non specificato)	OT
Reti a traino a coppia (non specificato)	PT
Altre reti da traino (non specificato)	TX
Draghe	
Draghe tirate da natanti	DRB
Draghe a mano	DRH
Reti da raccolta	
Reti da raccolta portatili (bilance)	LNP
Reti da raccolta manovrate da natanti	LNB
Reti da raccolta fisse manovrate da terra	LNS
Reti da raccolta (non specificato)	LN
Reti da lancio	
Giacchi	FCN
Reti da lancio (non specificato)	FG

Categoria di attrezzi	Abbreviazione standard Codice
Reti da imbrocco e retida posta impiglianti	
Reti da posta (ancorata)	GNS
Reti da posta derivanti	GND
Reti da posta circuitanti	GNC
Reti da posta a pali	GNF
Tremagli	GTR
Reti combinate (da imbrocco-tremagli)	GTN
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato)	GEN
Reti da imbrocco (non specificate)	GN
Trappole	
Trappole (reti trappola non coperte)	FPN
Cogolli	FYK
Reti fisse a corrente	FSN
Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.	FWR
Trappole di superficie	FAR
Trappole (non specificato)	FIX
Ami e palangari	
Lenze a mano ([2])	LHP
Lenze a canna meccanizzate ([2])	LHM
Palangari fissi	LLS
Palangari derivanti	LLD
Palangari (non specificato)	LL
Lenze al traino	LTL
Ami e palangari (non specificato) ([3])	LX
Rampini e arponi	
Arponi	HAR
Macchine per la raccolta	
Pompe	HMP
Draghe automatiche	HMD
Macchine per la raccolta (non specificato)	HMX
Attrezzi diversi ([4])	MIS
Attrezzi per la pesca sportiva	RG
Attrezzi non noti o non specificati	NK

([1]) Le agenzie della pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2 e OTM-1 e OTM-2.
([2]) Inclusa la tecnica detta «jigging».
([3]) Il codice LDV per i palangari manovrati dai dory è mantenuto per la registrazione dei dati storici.
([4]) Questo punto comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.

CODICI DELLE NAVI

A. **Tipi principali di navi**

Codice FAO	Tipo di nave
BO	Nave guardapesca
CO	Nave per la formazione alla pesca
DB	Nave draga (non continua)
DM	Nave draga (continua)
DO	Nave da traino a sfogliara
DOX	Nave draga n.s.a.
FO	Nave per trasporto di pesce
FX	Nave da pesca n.s.a.
GO	Peschereccio con reti a circuizione
HOX	Nave madre n.s.a.
HSF	Nave madre officina
KO	Nave ospedale
LH	Peschereccio con lenze a mano
LL	Peschereccio a palangari
LO	Peschereccio con lenze
LP	Peschereccio con lenze e canne
LT	Peschereccio con lenze trainate
MO	Navi polivalenti
MSN	Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano
MTG	Peschereccio per traino a reti derivanti
MTS	Peschereccio per traino e circuizione
NB	Peschereccio con un'unica rete da raccolta
NO	Peschereccio con reti da raccolta
NOX	Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.
PO	Nave con ittiopompe
SN	Peschereccio con sciabica danese
SO	Peschereccio per rete a circuizione
SOX	Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.
SP	Peschereccio a cianciolo
SPE	Peschereccio a cianciolo di tipo europeo
SPT	Peschereccio con reti a circuizione per tonni
TO	Peschereccio per traino
TOX	Pescherecci per traino n.s.a.
TS	Peschereccio da traino laterale
TSF	Peschereccio da traino laterale congelatore
TSW	Peschereccio da traino laterale per pesce fresco
TT	Peschereccio per traino poppiero
TTF	Peschereccio congelatore per traino poppiero
TTP	Nave officina per traino poppiero
TU	Peschereccio per rete da traino con buttafuori
WO	Natante posa trappole

Codice FAO	Tipo di nave
WOP	Natante posa nasse
WOX	Natante posa trappole n.s.a.
ZO	Nave da ricerca alieutica
DRN	Peschereccio con reti da posta derivanti

n.s.a. = non specificato altrove

B. **Principali attività delle navi**

Codice Alfa	Categoria
ANC	Cala
DRI	Pesca con rete derivante
FIS	Pesca
HAU	Salpamento
PRO	Trattamento
STE	Trattamento con vapore
TRX	Trasbordo (carico o scarico)
OTH	Altre (da specificare)

ALLEGATO XIII

ZONA NAFO

Il seguente è un elenco parziale degli stock che devono essere comunicati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2

ANG/N3NO.	*Lophius americanus*	Rana pescatrice americana
CAA/N3LMN.	*Anarhichas lupus*	Lupo di mare
CAP/N3LM	*Mallotus villosus*	Capelin
CAT/N3LMN.	*Anarhichas* spp.	Bavose lupe
HAD/N3NO.	*Melanogrammus aeglefinus*	Eglefino
HAL/N23KL.	*Hippoglossus hippoglossus*	Ippoglosso atlantico
HAL/N3M.	*Hippoglossus hippoglossus*	Ippoglosso atlantico
HAL/N3NO.	*Hippoglossus hippoglossus*	Ippoglosso atlantico
HER/N3L	*Clupea harengus*	Aringa
HKR/N2J3KL	*Urophycis chuss*	Musdea atlantica
HKR/N3MNO.	*Urophycis chuss*	Musdea atlantica
HKS/N3NLMO	*Merluccius bilinearis*	Nasello atlantico
RNG/N23	*Coryphaenoides rupestris*	Granatiere
HKW/N2J3KL	*Urophycis tenuis*	Musdea americana
POK/N3O	*Pollachius virens*	Merluzzo carbonaro
RHG/N23.	*Macrourus berglax*	Granatiere
SKA/N2J3KL	*Raja* spp.	Razze
SKA/N3M.	*Raja* spp.	Razze
SQI/N56	*Illex illecebrosus*	Totano
VFF/N3LMN.	—	Pesci non sottoposti a cernita, non identificati
WIT/N3M.	*Glyptocephalus cynoglossus*	Passera lingua di cane
YEL/N3M.	*Limanda ferruginea*	Limanda

ALLEGATO XIV

DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Notothenia rossii	FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi del Sud FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Tutto l'anno
Pesci a pinne	FAO 48.1 Antartico ([1]) FAO 48.2 Antartico ([1])	Tutto l'anno
Gobionotothen gibberifrons *Chaenocephalus aceratus* *Pseudochaenichthys georgianus* *Lepidonotothen squamifrons* *Patagonotothen guntheri*	FAO 48.3	Tutto l'anno
Dissostichus spp.	FAO 48.5 Antartico	Dall'01.12.2004 al 30.11.2005
Dissostichus spp.	FAO 88.3 Antartico ([1]) FAO 58.5.1 Antartico ([1]) ([2]) FAO 58.5.2 Antartico a est di 79°20′E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20′E ([1]) FAO 88.2 Antartico a nord di 65°S ([1]) FAO 58.4.4 Antartico ([1]) FAO 58.6 Antartico ([1]) FAO 58.7 Antartico ([1])	Tutto l'anno
Lepidonotothen squamifrons	FAO 58.4.4 ([1])	Tutto l'anno
Tutte le specie tranne *Champsocephalus gunnari* e *Dissostichus eleginoides*	FAO 58.5.2 Antartico	Dall'1.12.2004 al 30.11.2005
Dissostichus mawsoni	FAO 48.4 Antartico ([1])	Tutto l'anno

([1]) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
([2]) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

ALLEGATO XV

LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀDI PESCA NUOVE E SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2004/2005

Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	*Dissostichus* spp. Limiti di cattura (in tonnellate)	Limite delle catture accessorie (tonnellate)		
					Razze	*Macrourus* spp.	Altre specie
58.4.1	Tutte le divisioni	Dall'1.12.2004 al 30.11.2005	A	0	Tutte le divisioni: 50	Tutte le divisioni: 96	Tutte le divisioni: 20
			B	0			
			C	200			
			D	0			
			E	200			
			F	0			
			G	200			
			H	0			
			Totale sottozone	600			
58.4.2	Tutte le divisioni	Dall'1.12.2004 al 30.11.2005	A	260	Tutte le divisioni: 50	Tutte le divisioni: 124	Tutte le divisioni: 20
			B	0			
			C	260			
			D	0			
			E	260			
			Totale sottozone	780			
58.4.3a)	Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale	Dall'1.5.2005 al 31.8.2005	N/A	250	Tutte le divisioni: 50	Tutte le divisioni: 26	Tutte le divisioni: 20
58.4.3b)	Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale	Dall'1.5.2005 al 31.8.2005	N/A	300	Tutte le divisioni: 50	Tutte le divisioni: 159	Tutte le divisioni: 20
88.1	Tutte le sottozone	Dall'1.12.2004 al 31.08.2005	A	0	([1])	([1])	0
			B	80	([1])	([1])	20
			C	223	([1])	([1])	20
			D	0	([1])	([1])	0
			E	57	([1])	([1])	20
			F	0	([1])	([1])	0
			G	83	([1])	([1])	20
			H	786	([1])	([1])	20
			I	776	([1])	([1])	20
			J	316	([1])	([1])	20
			K	749	([1])	([1])	20
			L	180	([1])	([1])	20
			Totale sottozona	3 250	163	520	

([1]) **Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali catture accessorie per sottozona:**

— Razze: 5 % dei limiti di cattura di *Dissostichus* spp. o 50 tonnellate, a seconda di quale dato è superiore
— *Macrourus* spp.: 16 % dei limiti di cattura di *Dissostichus* spp.
— Altre specie: 20 tonnellate per SSRU

Nell'Allegato I, pagina 57, dopo la tabella per «Specie: Sogliola/*Solea solea*, Zona VIIb,c» sono inserite le due tabelle seguenti:

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona**: VIId SOL/07D.
Belgio	1 535	
Francia	3 069	
Regno Unito	1 096	
CE	5 700	
TAC	5 700	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Sogliola *Solea solea*		**Zona**: VIIe SOL/07E.
Belgio	31	
Francia	326	
Regno Unito	508	
CE	865	
TAC	865	TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.